

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXVII

BARI, 31 OTTOBRE 2006

N. 141

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali - Codice 3119.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali - Codice 3119.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2006, n. 1513

Accordo di Programma Quadro – Brindisi. Presa d'atto.

Pag. 18869

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2006, n. 1514

POR Puglia 2000/06 – Misura 3.13 Ricerca e Sviluppo Tecnologico. DGR n. 618 del 15/04/05 “Approvazione schema di bando per il sostegno agli investimenti in Ricerca industriale, Sviluppo

precompetitivo e Trasferimento tecnologico” – Determinazione n. 1135 del 09/06/05. Incremento delle risorse finanziarie.

Pag. 18894

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2006, n. 1550

Funzioni amministrative attribuite agli enti locali e delegate ai sensi della Legge regionale n. 19/2000. Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità ai sensi del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Modifiche ed integrazioni al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica.

Pag. 18896

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17
ottobre 2006, n. 1551

Art. 23 bis legge 23/02/2003, n. 51 – Proroga convenzioni con Artigiancassa.

Pag. 18910

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17
ottobre 2006, n. 1552

**Accordo di Programma Quadro “Ricerca Scientifica”.
Delibere CIPE n. 17/03 e n. 20/04. Intervento “Progetti esplorativi” Ric 001. Approvazione schema di Convenzione Regione Puglia – ATS dei soggetti beneficiari e dei criteri per la determinazione dei costi ammissibili.**

Pag. 18918

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2006, n. 1513

**Accordo di Programma Quadro – Brindisi.
Presa d'atto.**

Il Vice Presidente della Giunta Regionale Dott. Alessandro Frisullo, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente f.f. dell'Ufficio Sviluppo locale e politiche di Internazionalizzazione, confermata dal Dirigente del Settore Industria ed Energia, riferisce quanto segue:

con proprio atto, n. 1136 del 28/07/2006, la Giunta Regionale approvava lo schema di Accordo di Programma per gli interventi di deindustrializzazione dell'area di crisi industriale di Brindisi, predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Regione Puglia;

in data 2 agosto 2006, presso il Ministero dello Sviluppo Economico in Roma, è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, la Regione Puglia, Sviluppo Italia Spa e Confindustria Brindisi;

Copertura Finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e L.R. 5/2003

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Il presente provvedimento è di specifica competenza della Giunta, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. D) della L.R. 7/97.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, propone alla Giunta Regionale l'adozione del seguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente Assessore allo Sviluppo Economico Dott. Sandro Frisullo;

viste le dichiarazioni sottoscritte e poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Dirigente del Settore Industria ed Energia che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto dell'Accordo di Programma per l'attuazione coordinata dell'intervento nell'area di crisi industriale di Brindisi allegato al presente provvedimento (all. 1), che ne diventa parte integrante;
- di affidare l'attuazione dell'Accordo di Programma al Dirigente responsabile dell'Ufficio Sviluppo Locale e Politiche di Internazionalizzazione del Settore Industria, Industria Energetica, Artigianato e PMI che opererà d'intesa con la task force regionale di cui alla delibera n. 701 del 31/05/2005.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale e sul sito della Regione Puglia.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On Nichi Vendola

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
REGIONE PUGLIA
SVILUPPO ITALIA SPA
CONFINDUSTRIA BRINDISI**

**ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELL'INTERVENTO
NELL'AREA DI CRISI INDUSTRIALE DI BRINDISI**

AI SENSI DEGLI ARTT. 11 E 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 E
DELL'ART.34 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N.267

2 agosto 2006

**ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELL'INTERVENTO NELL'AREA DI CRI
INDUSTRIALE DI BRINDISI**

Sommaro

Premesse

- Art. 1 Finalità dell'accordo di programma
- Art. 2 Oggetto dell'accordo di programma
- Art. 3 Soggetti sottoscrittori dell'accordo di programma
- Art. 4 Attuazione dell'intervento ai sensi della legge 181/89
- Art. 5 Salvaguardia dei livelli occupazionali
- Art. 6 Impegni della Regione Puglia
- Art. 7 Impegni del Ministero dello Sviluppo Economico
- Art. 8 Regolamento dei sostegni agli investimenti
- Art. 9 Vigilanza sull'attuazione dell'accordo
- Art.10 Impegno alla diligenza e durata dell'accordo

ALLEGATI:

1. Accordo del 2 aprile 2003
2. Accordo del 17 dicembre 2003
3. Verbale del 21 luglio 2005

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO,
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
REGIONE PUGLIA,
SVILUPPO ITALIA SPA, CONFINDUSTRIA BRINDISI**
**Accordo di programma di cui agli artt. 11 e 15 della legge 7 agosto 1990 n.
241 ed ai sensi e per gli effetti dell'art.34 del decreto legislativo 18 agosto
2000 n.267**

PREMESSE

¹ Nell'area della provincia di Brindisi identificata come "polo chimico brindisino", imperniato su medie e grandi aziende di rilievo nazionale ed internazionale (European Vinyls Corporation – EVC, Dow Polimeri Italia, Basell Polyolefins, Eni Power, Chemgas, ecc.) negli anni recenti si sono succedute situazioni di crisi aziendali che hanno portato alla chiusura di importanti stabilimenti ed alla perdita di un elevato numero di posti di lavoro.

² Il polo chimico brindisino fin dall'anno 2000 è stato oggetto di attenzione da parte del Ministero delle attività produttive, ora dello Sviluppo Economico, tramite l'Osservatorio nazionale per la chimica, che ha effettuato indagini sistematiche sull'evolversi della situazione produttiva, sulle crisi aziendali e sulle opportunità di rilancio industriale e dell'occupazione nell'area, nonché tramite l'Ufficio iniziative per le imprese in crisi, che ha aperto un apposito tavolo di consultazione con gli Enti locali, con le parti sindacali e con gli organismi di categoria degli imprenditori, proseguendo l'attività svolta dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

³ La crisi della Dow Poliuretani Italia ha costituito l'episodio di maggiore rilievo, dopo di quella della EVC. Ad essa si è fatto fronte, per gli aspetti occupazionali, con l'impiego della CIGS, sulla base dell'accordo intervenuto fra le parti aziendali e sindacali il 26 marzo 2002 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, collegato all'accordo intervenuto alla medesima data presso il Ministero dello Sviluppo Economico riguardante la possibilità di cessione degli impianti della Dow Poliuretani ed il loro reimpiego produttivo. L'accordo per la CIGS è stato poi riconfermato il 2 aprile 2003, ai fini della proroga.

⁴ Il citato accordo siglato presso l'allora Ministero delle Attività Produttive ha posto le basi per la ricerca di soluzioni operative volte al recupero degli impianti industriali dimessi mediante l'attivazione di nuovi investimenti in grado di recuperare i posti di lavoro perduti, con piena intesa di Dow Poliuretani, della Confindustria di Brindisi, delle Organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, dell'Amministrazione provinciale di Brindisi.

⁵ Si è successivamente sviluppata un'iniziativa specifica del Governo, di cui alla riunione del 26 giugno 2003 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, d'intesa con il Ministero delle Attività Produttive – Ufficio iniziative per le imprese in crisi, con la partecipazione della Regione Puglia, della Provincia di Brindisi, del Comune di Brindisi, della Confindustria provinciale, della società Dow Poliuretani, delle rappresentanze sindacali nazionali, territoriali e di categoria, oltre che con la presenza di Senatori e Deputati dell'area, dalla quale è stato dato avvio ad un gruppo di lavoro, integrato da un rappresentante di Sviluppo Italia Spa, per effettuare il monitoraggio presso imprese ed esperti del settore, al fine di individuare le opportunità di rilancio del sito industriale.

⁶ Sulla base delle attività di consultazione e di indagine svolte dal gruppo di lavoro, nella riunione dell'11 novembre 2003 presso il Ministero delle Attività Produttive, con la partecipazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato per l'occupazione, dell'Osservatorio nazionale per la chimica, della Regione Puglia e della Confindustria di Brindisi, si è preso atto della possibilità di realizzare iniziative industriali in grado di recuperare i posti di lavoro perduti e di offrire una quota ulteriore di occupazione, con impegno da parte delle imprese interessate di utilizzare prioritariamente il personale messo in mobilità dalla Dow Poliuretani. Il seguente 20 novembre 2003, presso il Comitato per l'occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la partecipazione dei rappresentanti del Ministero delle Attività Produttive, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Regione Puglia, della Provincia e del Comune di Brindisi, di Confindustria Brindisi e della società Dow Poliuretani, le iniziative di nuovi investimenti sono state presentate alle rappresentanze sindacali nazionali, territoriali e di categoria, fra tutti i quali si è convenuto che gli investimenti in questione, oggetto di unanime, favorevole valutazione, costituissero il nucleo di un più ampio arco di interventi produttivi per l'area di Brindisi nei settori della chimica e dell'energia. Il Ministero delle attività produttive, in particolare, ha ritenuto che, in considerazione dei molteplici elementi di integrazione produttiva e di servizi fra le imprese, i nuovi investimenti potessero essere proposti al sostegno pubblico mediante la forma del contratto di programma.

⁷ Il 17 dicembre 2003, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, alla presenza dei rappresentanti del Ministero delle Attività Produttive – Ufficio iniziative per le imprese in crisi ed Osservatorio chimico nazionale, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, della Regione Puglia, della Provincia di Brindisi, della Confindustria di Brindisi, di un primo nucleo di imprese investitrici, delle rappresentanze sindacali nazionali e territoriali, è stato preso atto della messa a punto dei progetti di nuovi investimenti; dell'intento delle imprese di sviluppare un unitario progetto di contratto di programma; dell'impegno

delle medesime imprese di realizzare gli interventi in tempi utili alla rioccupazione dei lavoratori in mobilità ed entro la scadenza degli ammortizzatori sociali, compatibilmente con i tempi della procedura del contratto di programma. In tal senso, è stato sottoscritto l'accordo fra le parti intervenute, con gli ulteriori impegni evidenziati ai punti successivi.

⁸ Le Amministrazioni locali si sono impegnate ad affiancare gli investimenti rilasciando le autorizzazioni necessarie nel minore tempo possibile, nonché ad attivare, ove occorrono, apposite conferenze dei servizi.

⁹ L'accordo così sottoscritto è stato considerato, altresì, parte integrante ed anticipazione di un puntuale accordo di programma in grado di coordinare gli interventi per il superamento della crisi d'area, prendendo le mosse dalla riqualificazione del polo chimico brindisino. Di tale accordo è stata prevista la definizione da parte del Ministero delle Attività Produttive, anche sulla base del lavoro svolto dall'Osservatorio nazionale per la chimica e dall'Osservatorio chimico provinciale, d'intesa con la Regione Puglia, gli Enti locali interessati, le imprese del settore e le parti sindacali e imprenditoriali.

¹⁰ In linea con le esigenze sopra rappresentate, un primo nucleo di imprese, riunite nel Consorzio Brindisi Polimeri, ha presentato il 21 dicembre 2004 il progetto degli investimenti delle aziende consorziate: Telcom Spa (trasformazione di materie plastiche e stampaggio di grandi contenitori), Europlastica Srl (produzione di tessere in plastica per usi industriali diversi), Qbell Technology Srl (produzione di schermi ultrapiatti ad alta tecnologia chimico-elettronica) e del Consorzio stesso per accedere al finanziamento pubblico mediante il contratto di programma, per una spesa complessiva programmata di 50,583 milioni di euro e con occupazione prevista di 168 addetti. Pertanto, l'attuazione del progetto del Consorzio Brindisi Polimeri avrebbe consentito il pieno reimpiego degli esuberi oltre a determinare una quota di nuovi occupati.

¹¹ Nelle more del procedimento istruttorio del contratto di programma, sul quale hanno negativamente influito i tempi lunghi e l'esiguità delle risorse disponibili, sono intervenute nuove disposizioni legislative per adeguare le modalità di sostegno e garanzia dell'attività produttiva e dell'occupazione nelle aree di crisi industriale.

¹² In particolare: con Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), all'art.1, comma 265, sono stati estesi gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale, di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 – tra altre – anche al "distretto di Brindisi"; inoltre con d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005 n. 80, all'art. 11, comma 8, il Governo ha disposto che, nel quadro delle iniziative per il rafforzamento della base produttiva, al fine di concorrere alla soluzione delle

crisi industriali, gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui alla citata Legge 181/89 e successive integrazioni, alla cui attuazione è preposta Sviluppo Italia Spa, «...sono estesi ... al territorio dei comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto degli accordi intervenuti fra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali ...». Con il successivo DPCM del 7 luglio 2005 è stata individuata l'area di crisi di Brindisi.

¹³ A tale rinnovato quadro normativo vanno conformati gli adempimenti, le modalità di intervento e le attività di Sviluppo Italia Spa e delle Amministrazioni centrali e regionale impegnate, anche al fine di salvaguardare gli elementi di integrazione, di raccordo e di coordinamento fra gli investimenti delle imprese interessate ai nuovi investimenti e, in particolare, le esigenze di reimpiego dei lavoratori di cui ai paragrafi precedenti.

¹⁴ A valere sul procedimento attivato con i finanziamenti recati dalla citata Legge 311/2004 (L.F. 2005), sono stati individuati da Sviluppo Italia investimenti idonei ad assicurare insediamenti industriali dotati di stabili prospettive di mercato e caratterizzati da qualificati livelli tecnologici delle produzioni, rimasti inattuati in attesa delle determinazioni della Regione Puglia circa l'identificazione del "distretto di Brindisi".

¹⁵ Confindustria Brindisi, da parte sua, in attuazione degli impegni assunti nell'ambito delle intese e degli accordi intervenuti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presso il Ministero delle Attività Produttive, ha coordinato la promozione delle manifestazioni di interesse per accedere alle provvidenze della Legge 80/2005 da parte delle imprese riunite nel Consorzio Brindisi Polimeri e, successivamente, di altre imprese i cui programmi hanno formato oggetto di confronto con le parti sindacali. Il trascorrere del tempo, infatti, ha determinato revisioni nei progetti delle imprese inizialmente interessate al Contratto di programma e la conseguente necessità di sostituirle con nuovi soggetti investitori. Si è configurato, pertanto, un diverso, più attuale quadro di iniziative da parte di imprese che hanno aderito alle fasi di concertazione e agli accordi tra le parti sociali e istituzionali, aggiuntisi a quelle che, ai sensi della citata Legge 311/2004, hanno attivato presso Sviluppo Italia il procedimento di accesso ai benefici della Legge 181/89.

¹⁶ In particolare le intese tra le parti imprenditoriali e sociali sviluppatesi in sede locale, presso l'Associazione degli industriali di Brindisi, in prosieguo della concertazione avutasì in sede nazionale, sono state registrate nel corrente anno 2006 con i verbali del 13 e 17 gennaio, del 16 febbraio, del 31 maggio, del 5, 7, 12, 14, 23, 27 giugno e 10 luglio.

¹⁷ In questo contesto, il concorso di una molteplicità di soggetti, pubblici e privati; l'esigenza di raccordo fra impiego degli strumenti propri del sistema

degli "ammortizzatori sociali" ed opportunità di reimpiego della manodopera disponibile; il concorso di risorse pubbliche regionali insieme a quelle statali; la necessità che gli investimenti da farsi, ancorché distinti dalle situazioni di crisi intersecate, si sviluppino con una tempistica congruente con le esigenze di rioccupazione della manodopera in attesa di reimpiego; l'opportunità di valorizzare le stesse intese e gli accordi intervenuti fra le parti sociali nella situazione di crisi in argomento, sono tutti elementi dai quali origina l'esigenza di conformare ad un indirizzo univoco e ad un procedimento coordinato le diverse attività dei molteplici centri di competenza e di interesse concorrenti.

¹⁸ In tal senso - fermo restando le disposizioni normative di riferimento e le distinte competenze e responsabilità dei soggetti interessati - si conferma l'opportunità di adottare un procedimento di programmazione negoziata, ai sensi dell'art.2, comma 203, lettera a, della legge 23 dicembre 1996 n.662 (collegato alla L.F. 1997), mediante la definizione di un accordo ai sensi e per gli effetti di cui all'art.15 della legge 7 agosto 1990 n.241 e dell'art.34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, che, peraltro, consente l'attiva partecipazione delle Regioni e degli Enti locali interessati all'intervento in argomento.

¹⁹ La regione Puglia ha confermato l'impegno a concorrere all'iniziativa mediante il finanziamento di corsi di formazione e di aggiornamento professionale a fronte degli specifici progetti che saranno approntati da parte delle imprese, nonché, subordinatamente alle condizioni in seguito indicate, anche mediante il co-finanziamento delle agevolazioni agli investimenti. Contestualmente, al fine di consentire la più ampia applicazione delle richiamate norme di cui alle leggi 30 dicembre 2004, n.311 e 15 maggio 1989, n. 181, la Regione Puglia, con provvedimento di cui alla deliberazione n. 136 del 28 luglio 2006, con la quale ha fatto proprio il presente atto ed ha provveduto ad identificare il comprensorio costituente il distretto di Brindisi, in conformità ai criteri stabiliti dalla deliberazione CIPE n.130 del 23 dicembre 2003, relativa alla delimitazione dei bacini di intervento per gli investimenti di reindustrializzazione delle aree di crisi, facendo perno sul territorio del Comune di Brindisi.

**Tutto quanto sopra premesso, tra il Ministero dello Sviluppo Economico,
il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, la Regione Puglia, Sviluppo
Italia Spa, Confindustria Brindisi è intervenuto il seguente**

ACCORDO DI PROGRAMMA

ARTICOLO 1 FINALITÀ DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA.

¹ Le premesse formano parte integrante e costitutiva del presente atto.

² L'accordo è finalizzato alla salvaguardia dell'attività industriale e dell'occupazione nell'area di Brindisi, con prioritario riguardo all'ex "polo chimico" e con riferimento specifico alle crisi delle ex Dow Poliuretani Italia e EVC, che hanno determinato, ad oggi, 104 lavoratori in esubero. A tanto si provvede attraverso una nuova articolazione delle imprese operanti e delle produzioni, nella prospettiva della maggiore economicità e compatibilità ambientale delle stesse e di avanzamento dei livelli tecnologici e di competitività delle attività industriali.

ARTICOLO 2 OGGETTO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA.

¹ Oggetto del presente accordo di programma è la regolazione del procedimento di individuazione e di attuazione delle iniziative produttive in grado di corrispondere a requisiti di stabilità nel medio – lungo periodo e di qualificazione tecnologica e mercantile, in uno con la capacità di determinare il possibile riutilizzo dei siti industriali dimessi ed il più ampio reimpiego dei lavoratori provenienti dalle imprese in crisi. In tal senso, le parti sottoscrittrici sono impegnate a procedere secondo i termini e le modalità del presente accordo, ad individuare le ulteriori iniziative eventualmente necessarie a conseguire le finalità di cui all'articolo 1.

² Le iniziative in questione, che consentono l'avvio del procedimento concordato con il presente atto, riguardano, in particolare, investimenti programmati da imprese che:

a) ai sensi della Legge 311/2004, hanno presentato progetti idonei, sotto il profilo finanziario, produttivo e mercantile, in grado di contribuire sensibilmente alla qualificazione della struttura industriale locale ed all'ampliamento dell'occupazione, ovvero

b) ai sensi della Legge 80/2005, sono stati proposti, sulla base degli accordi richiamati in premessa, tramite il Tavolo di confronto presso il Comitato per l'occupazione della Presidenza del Consiglio o presso il Ministero delle attività produttive o in sede locale, nel confronto con le rappresentanze sindacali, manifestando l'impegno al reimpiego dei lavoratori in mobilità di cui alle premesse.

³ Le manifestazioni di interesse di cui al capoverso precedente, pertanto, riguardano gli investimenti in attività industriali indicati dalle singole imprese, con relativa previsione programmatica di investimenti e di occupazione, nell'

ambito delle stesse manifestazioni di interesse ovvero nei rispettivi verbali di accordo già richiamati, e che di seguito si riepilogano:

Azienda	Normativa di intervento e comparto di attività	Manifest. di interesse	Intese con parti sociali	Importo investimento in € x 1000	Occup.ne progr.ta	Capacità di reimpiego
L.311/2004						
SALVER	Componenti aeronautici	31/3/05		25.970	180	3
L.80/2005						
T.I. Automotive	Componenti auto	19/5/05	17/1/06	4.240	21	4
HPC SUD	Produzione di prodotti detergenti, disinfettanti e saponi	10/10/05	17/1/06	3.600	22	7
Indesil	Ampliamento impianto di produzione di alimenti destinati alla zootecnia	12/10/05	13/1/06	3.000	7	2
Bartolini Progetti	Servizi integrati per la gestione del ciclo dei rifiuti ospedalieri (sistema ad elettrofusione ottimizzata da elettrodissociazione per il recupero di materia ed energia dai rifiuti)	19/1/06	16/2/06	30.000	105	60
Supernova	Piattaforma di simulazione per appontaggi di elicotteri su nave	3/4/06	14/6/06	25.500	76	30
Data Management	Servizi di Informatica	3/4/06	27/6/06	10.515	55	6
Servizi avanzati	Centro servizi per la gestione documental outsourcing di archivi	3/4/06	17/7/06	9.500	90	18
Ata System	Sistema di miglioramento dell'efficienza energetica e la diffusione delle fonti rinnovabili di energia	10/4/06	31/5/06	4.300	17	6
TM.T.	Impianto per il recupero di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche	20/4/06	12/6/06	7.500	16	2
Peritas	Impianto per la diluizione di ammoniaca	15/5/06	5/6/06	2.000	14	4
Winsol	Produzione di sistemi per la produzione di idrogeno e celle al combustibile - tecnologia innovativa		7/6/06	10.000	40	12
Dema	Costruzioni aeronautiche		23/6/06	5.500	52	30
				115.655	515	181
				141.625	685	184

⁴ Sviluppo Italia provvede all'accertamento delle condizioni di ammissibilità delle iniziative nell'ordine cronologico delle manifestazioni di interesse all'investimento e, quindi, di assunzione degli impegni tra le parti sociali, con l'avvertenza che l'accesso al procedimento dell'investimento di Bartolini Progetti, relativo al "sistema ad elettrofusione ottimizzata da elettrodissociazione" per il trattamento industriale di rifiuti ospedalieri è subordinato ad una specifica istruttoria regionale, volta ad accertarne la compatibilità con le linee programmatiche di politica dell'ambiente della Regione Puglia.

⁵ Nella fase di accertamento dell'ammissibilità, Sviluppo Italia comunica alla struttura di coordinamento di cui all'articolo 7, gli elementi tecnici ed economici degli investimenti, utili per consentire le opportune valutazioni ed eventuali osservazioni, in relazione agli obiettivi del presente accordo, circa gli effetti occupazionali prodotti dalle iniziative e il grado di reimpiego dei

lavoratori provenienti dalle aziende in crisi, le loro prospettive di stabilità produttiva e di mercato, la presenza di tecnologie avanzate.

⁶ I progetti dei suddetti investimenti, che progressivamente supereranno l'istruttoria di legge, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di seguito indicate, potranno essere assistiti dal contributo pubblico secondo le procedure ed i termini di cui alla legge 181/89 e con i criteri e modalità stabiliti con il presente atto, in applicazione dell'art.1, comma 265 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 e dell'art.11, comma 8 della legge 14 maggio 2005 n.80.

⁷ Il tempo massimo per dare completezza ai singoli investimenti che supereranno l'ammissibilità e l'istruttoria di legge non potrà superare i trentasei mesi, comprensivi delle attività di collaudo e di conclusione amministrativa dei procedimenti dalla data della deliberazione di approvazione di ciascuno di essi da parte di Sviluppo Italia Spa.

⁸ Formano parte integrante del presente accordo gli impegni di cui agli articoli seguenti assunti, rispettivamente, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dalla Regione Puglia, da Sviluppo Italia Spa, da Confindustria Brindisi.

⁹ Le singole imprese investitrici che risulteranno assegnatarie dei contributi e delle agevolazioni di legge faranno propri gli obiettivi ed i contenuti del presente accordo di programma, che sarà allegato alla documentazione inerente la deliberazione di finanziamento da parte di Sviluppo Italia.

ARTICOLO 3 SOGGETTI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA.

¹ Partecipano all'accordo di programma:

a) Confindustria Brindisi, quale organismo di categoria impegnato dagli accordi fra parti sociali ed istituzionali richiamati nelle premesse a concorrere nella promozione delle iniziative industriali necessarie alla ripresa produttiva ed al reimpiego dei lavoratori in CIGS ed in mobilità nell'area di crisi di Brindisi;

b) Sviluppo Italia Spa, che, ai sensi della legge n. 181/1989, come integrata dal disposto dell'art.1, commi 265 e 266 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 e dell'articolo 11, commi 8 e 9, del d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005 n. 80, costituisce la struttura operativa degli interventi per nuovi investimenti nelle aree di crisi industriale e, a tal fine, ne promuove l'identificazione, assume la partecipazione al capitale sociale delle imprese; svolge le funzioni di istruttoria tecnica dei progetti di investimento; determina ed eroga i contributi in conto capitale ed i finanziamenti agevolati;

c) il Ministero dello Sviluppo Economico, che, attraverso le distinte competenze della Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività, della Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle Imprese, dell'Osservatorio Chimico Nazionale, dell'Ufficio iniziative per le imprese in crisi, del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, presiede al confronto fra le parti sociali ed istituzionali di cui agli accordi richiamati in premessa, in raccordo con l'attività svolta dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; fornisce gli opportuni supporti tecnici alla valutazione economica e alle attività di coordinamento operativo e di vigilanza per l'attuazione dell'accordo di programma, nonché svolge le attività di controllo e monitoraggio necessarie sia a permettere a Sviluppo Italia la concessione degli incentivi sia a garantire i tempi più celeri nelle fasi di istruttoria e concessione;

d) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede alla valutazione ed alle conseguenti determinazioni in ordine all'utilizzo degli strumenti di sostegno del reddito dei lavoratori di imprese in ristrutturazione e/o in crisi secondo la normativa vigente;

e) la Regione Puglia, che provvede al finanziamento degli interventi complementari oggetto del presente accordo di programma ed assicura il coordinamento delle attività di competenza degli enti locali interessati dagli investimenti stessi; nonché, sulla base dei risultati istruttori degli investimenti proposti e delle ricadute occupazionali e previa verifica delle disponibilità di risorse destinabili a valere sul bilancio regionale, potrà contribuire ad incrementare i finanziamenti degli investimenti di cui all'articolo 2, nella quota del contributo in conto capitale, secondo la regolamentazione stabilita all'articolo 8.

ARTICOLO 4

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELLA LEGGE 181/89.

¹ Ai fini e per gli effetti dell'attuazione della legge 181/89 i soggetti sottoscrittori provvedono all'esercizio delle rispettive competenze con le modalità ed i tempi convenuti con il presente accordo di programma.

² In particolare:

a) Confindustria Brindisi assicura il coordinamento degli adempimenti da parte delle singole imprese ai fini dei rapporti con la parti sociali interessate nonché, ove occorra, dell'accesso ai procedimenti istruttori curati da Sviluppo Italia Spa, nonché le ulteriori iniziative promozionali, nel caso fosse necessario integrare o supplire a sopravvenute carenze di uno o più progetti di investimento.

b) Sviluppo Italia Spa provvede, nel rispetto dei regolamenti vigenti e per la completezza degli adempimenti necessari, allo svolgimento più celere delle

procedure occorrenti alla formazione delle decisioni in merito alla concessione del contributo in conto capitale e del finanziamento agevolato per i nuovi investimenti in argomento, nonché alla partecipazione al capitale sociale delle singole società. Nel piano finanziario di partecipazione e sovvenzionamento, Sviluppo Italia dispone, ove occorrono, i pre-finanziamenti utili ad assicurare la tempestiva disponibilità delle risorse occorrenti ad avviare ed a rendere costanti gli investimenti programmati dalle imprese.

c) Ai fini dell'accesso all'istruttoria Sviluppo Italia provvede ad espletare la fase preliminare di accertamento della fattibilità, ferme restando le modalità di cui all'articolo 2, capoverso 4, sulla base dei seguenti vincoli e criteri:

- i finanziamenti a sostegno delle iniziative produttive sono assicurati dalle risorse recate dall'art. 1, comma 265 e segg., della L. 311/2004 (L.F. 2005), nella misura di 23,2 milioni di euro, secondo il programma degli interventi all'uopo predisposto da Sviluppo Italia ed approvato dal Ministro delle Attività Produttive, nonché dalle risorse recate dall'art. 11, commi 8 e 9, della legge 14 maggio 2005 n.80, nella misura massima di 30 milioni di Euro, eventualmente incrementati dall'apporto integrativo a carico della Regione Puglia, ai sensi del successivo articolo 6;

- Sviluppo Italia è impegnata, altresì, in ogni caso, per quanto di competenza, ad espletare entro sei mesi dal presente accordo i procedimenti istruttori occorrenti alla sua attuazione.

c) Il Ministero dello Sviluppo Economico, per contribuire agli adempimenti di competenza di Sviluppo Italia Spa, assicura la massima celerità nell'assolvimento dei propri compiti nel procedimento di cui alla Legge n. 181/89, impegnandosi ad assegnare le risorse occorrenti entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione dell'esito delle istruttorie e del conseguente piano di approvvigionamento finanziario, nonché fornisce il supporto tecnico amministrativo per assicurare la corretta e tempestiva attuazione dell'accordo.

ARTICOLO 5

IMPEGNI DELLE IMPRESE PER LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI.

¹ In attuazione degli impegni assunti nell'ambito della concertazione fra le parti sociali ed istituzionali, di cui alle premesse, le imprese i cui piani industriali abbiano superato favorevolmente fasi del procedimento per l'accesso ai benefici di legge, sono impegnate a concorrere all'attuazione del presente accordo. In tal senso, le imprese beneficiarie dei finanziamenti disposti con la Legge 80/2005, nell'ambito del fabbisogno globale di addetti, sono impegnate, in particolare, a valutare prioritariamente ai fini delle assunzioni il personale attualmente collocato in CIGS e nelle liste di mobilità, già occupato presso le imprese in crisi di cui alle premesse, anche tenendo

conto dei possibili interventi di formazione e riconversione professionale, che saranno realizzati ove necessari.

² Le imprese potranno svolgere in forma coordinata o associata, anche tramite Confindustria Brindisi, le relative operazioni di pre-selezione e le iniziative di aggiornamento e di formazione professionale.

³ Le imprese che entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo non presenteranno formale domanda a Sviluppo Italia, secondo le modalità di accesso vigenti, saranno considerate rinunciatarie ed escluse dal procedimento. Confindustria Brindisi procurerà di fare sì che ciascuna impresa interessata riceva tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento regolato con il presente atto.

ARTICOLO 6

IMPEGNI DELLA REGIONE PUGLIA.

¹ La Regione Puglia è impegnata a concorrere alla più celere ed efficace realizzazione degli investimenti industriali di cui al presente accordo di programma mediante interventi negli ambiti di propria competenza, con particolare riferimento alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale da occupare; alle iniziative di ricerca applicata e sviluppo delle tecnologie di prodotto e di processo; alla logistica; alle infrastrutture di diretto interesse degli insediamenti produttivi in argomento.

² La Regione Puglia riconoscerà priorità ai progetti formativi che saranno presentati ai fini di cui sopra, nell'ambito delle procedure di assegnazione delle agevolazioni finanziarie ai sensi della normativa regionale e dei programmi co-finanziati dall'Unione Europea.

³ La Regione Puglia è impegnata, altresì, a svolgere un'azione di raccordo e di sostegno nei confronti degli Enti locali interessati per consentire la massima compatibilità dei procedimenti amministrativi di loro competenza con gli obiettivi ed i tempi di attuazione del presente accordo di programma.

⁴ La Regione Puglia entro tre mesi dalla determinazione del quadro finanziario ed occupazionale che deriverà dalle istruttorie svolte ai sensi del presente atto, si riserva di valutare in merito all'opportunità ed alla possibilità di concorrere con proprie risorse al finanziamento della quota di contributi in conto capitale concedibili alle imprese, ai sensi della normativa vigente, al fine di incrementare, se necessario, il monte risorse destinabili alla manovra di rilancio industriale ed alla crescita dell'occupazione nell'area di crisi.

ARTICOLO 7

IMPEGNI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

¹ Il Ministero dello Sviluppo Economico, tramite l'Ufficio iniziative per le imprese in crisi, in prosecuzione dell'attività svolta dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in collaborazione con la Regione Puglia, assicura, la continuità del confronto e della consultazione tra le parti istituzionali, imprenditoriali e sociali fino all'avvio dell'attività produttiva dei nuovi stabilimenti.

² Il Ministero dello Sviluppo Economico, per il conseguimento delle finalità del presente accordo di programma, provvede, in particolare, ad assicurare il controllo della compatibilità degli interventi pubblici con la normativa nazionale e europea in materia di incentivi. A tale scopo procede, ove necessario, alle comunicazioni dovute alle competenti autorità dell'Unione europea ed al raccordo con le direttive generali e settoriali in materia.

³ Il Ministero assicura inoltre le attività di coordinamento tecnico ed amministrativo per l'attuazione dell'accordo stesso, anche a supporto del Collegio di vigilanza, di cui all'articolo 9. A tal fine il Ministero provvede alla costituzione di una segreteria tecnica di coordinamento per l'attuazione dell'accordo, composta dai rappresentanti degli Uffici competenti del Ministero stesso, delle Amministrazioni centrali interessate, della Regione Puglia e dal responsabile del coordinamento delle sue attività. Nei casi in cui la stessa segreteria tecnica ne rilevi la necessità, partecipano, a titolo consultivo, i rappresentanti di Confindustria Brindisi, delle imprese, degli Enti locali e di Sviluppo Italia Spa.

⁴ Con propri atti dispositivi il Ministero provvede alla costituzione della segreteria tecnica, indica le modalità ed i criteri di riferimento per l'espletamento dei suoi compiti, individua il responsabile del coordinamento, nonché dispone l'ammontare massimo delle spese di funzionamento, per la parte di competenza del Ministero, che saranno sostenute da Sviluppo Italia ed alla stessa rimborsate ad integrazione degli oneri di istruttoria e controllo ai sensi dei regolamenti vigenti.

⁵ La segreteria tecnica, in particolare: svolge compiti di monitoraggio tecnico-amministrativo delle attività delle Amministrazioni centrali, della Regione Puglia e degli Enti locali interessati, da una parte, e, dall'altra parte, di Sviluppo Italia e delle imprese impegnate; esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico-amministrativo delle attività di ciascuno dei soggetti impegnati riguardanti l'attuazione dell'accordo di programma, concorrendo e supportando, ove occorra, la formazione dei provvedimenti di rispettiva competenza; nonché sottopone ai Ministri interessati e/o al Presidente della Regione le proposte di interventi surrogatori in relazione ad eventuali inadempienze, ai sensi dell'articolo 9.

⁶ La segreteria tecnica si riunisce in via ordinaria presso il Ministero dello Sviluppo Economico; nella prima riunione stabilisce il programma dei suoi lavori e il calendario delle attività, rispetto al quale saranno verificati gli adempimenti via via assunti dalle parti obbligate ovvero gli eventuali scostamenti e/o gli adeguamenti da fare al calendario stesso.

⁷ Il responsabile della segreteria tecnica coordina le attività di verifica dell'attuazione dell'accordo di programma e le attività cui sono impegnate le parti sottoscrittrici, ciascuna delle quali è impegnata a trasmettere copia dei provvedimenti adottati d'interesse dell'accordo di programma. Le eventuali inadempienze o i ritardi formano oggetto di informativa al Presidente della Regione ed ai Ministri, per l'adozione dei provvedimenti o delle iniziative utili alla rigorosa attuazione dell'accordo di programma.

⁸ La segreteria tecnica, con cadenza semestrale dall'avvio a realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, predispone una relazione tecnica e, entro trenta giorni dalla conclusione degli stessi, una relazione conclusiva sull'attuazione dell'accordo di programma. Le relazioni sono trasmesse a tutti i soggetti sottoscrittori i quali, entro i successivi trenta giorni, fanno pervenire eventuali osservazioni. Sulla base della relazione tecnica conclusiva e delle eventuali osservazioni delle parti, la segreteria tecnica propone al Collegio di vigilanza di cui all'articolo 9 di dichiarare attuato l'accordo di programma.

ARTICOLO 8 REGOLAMENTO DEI SOSTEGNI AGLI INVESTIMENTI.

¹ I contributi in conto capitale e le agevolazioni finanziarie a favore delle imprese sono disposti ed erogati da Sviluppo Italia Spa, ai sensi della Legge 181/89, secondo i termini temporali e funzionali stabiliti con la relativa deliberazione dell'organo decidente.

² Nel caso si determinino le condizioni per l'apporto regionale di risorse previsto all'articolo 6 e ne sia definito l'ammontare complessivo, la Giunta regionale delibererà in merito all'assegnazione del finanziamento e nei sessanta giorni successivi provvederà alla liquidazione dell'importo di propria competenza.

³ La Regione Puglia disporrà il pagamento dell'importo di propria spettanza in un'unica soluzione, mediante versamento a favore di Sviluppo Italia Spa, che, a sua volta, disporrà l'apertura di un apposito conto corrente bancario, a valere sul quale procederà alle erogazioni dovute nella quota regionale.

⁴ Per la rendicontazione dell'impiego delle risorse di interesse regionale, Sviluppo Italia Spa comunicherà alla Regione Puglia i provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento e del saldo, indicando

distintamente la quota di volta in volta utilizzata a carico del contributo regionale, che sarà prelevata dall'apposito conto corrente bancario.

⁵ Ai fini di cui al presente articolo, Sviluppo Italia Spa farà pervenire alla Regione Puglia ed alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 7, con riferimento a ciascun progetto di investimento:

a) in via preliminare, il piano finanziario previsionale di avanzamento dell'investimento e delle correlate erogazioni dei contributi in conto capitale e dei finanziamenti agevolati;

b) alle scadenze del piano, previa verifica secondo regolamenti di legge, la formale comunicazione dell'avvenuto conseguimento dei singoli stati di avanzamento.

ARTICOLO 9 VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO.

¹ La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi, ai sensi del comma 7 dell'art. 34 del D. Lgs. 267/2000, sono svolti da un collegio composto dai Ministri e dal Presidente della Regione Puglia sottoscrittori del presente atto. Il collegio di vigilanza si avvale del supporto della segreteria tecnica di cui all'articolo 7.

² Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, la Segreteria tecnica sottopone ai Ministri interessati e/o al Presidente della Regione le proposte di interventi surrogatori in relazione ad eventuali inadempienze, ai sensi del comma 2 dell'art.34 del D.Lgs. 267/2000, nonché le relazioni circa l'attuazione del presente accordo.

³ Il Collegio di vigilanza, sulla base della relazione conclusiva predisposta dalla Segreteria tecnica, dichiara concluso ed attuato il presente accordo di programma.

ARTICOLO 10 IMPEGNO ALLA DILIGENZA E DURATA DELL'ACCORDO.

¹ Fermo restando quanto regolato con il presente atto, nonché nel rispetto delle norme e dei regolamenti di settore vigenti, le amministrazioni sottoscrittrici e tutti gli altri soggetti partecipanti all'accordo di programma sono reciprocamente impegnati, in ogni caso, ad assolvere alle attività di propria competenza ed a quelle scaturenti dalle esigenze di coordinamento con la massima diligenza e tempestività, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento concordato per la compiuta realizzazione dell'obiettivo e dell'oggetto dell'accordo di programma. In tal senso, i responsabili delle

amministrazioni e dei soggetti partecipanti sono impegnati, ove occorra, anche su specifica richiesta del Comitato, a dare alle strutture di rispettivo riferimento le opportune disposizioni e direttive.

² Il presente accordo di programma ha validità temporale pari al tempo di attuazione dell'oggetto, ai sensi del capoverso 7 dell'articolo 2, con l'aggiunta di trenta giorni per gli ulteriori adempimenti conclusivi del Segreteria tecnica.

³ Al conseguimento dell'attuazione, dichiarata ai sensi del capoverso 3 dell'articolo 9, l'accordo di programma si intende fin da ora compiuto ed inefficace a qualunque ulteriore titolo ed effetto.

Il presente accordo di programma, formato da quindici pagine più sei pagine allegato, è sottoscritto in Roma, oggi 2 agosto 2006

Firmato:

Il Ministro dello Sviluppo Economico

On. Pier Luigi Bersani

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

On. Cesare Damiano

Il Presidente della Regione Puglia

On. Niki Vendola

L'Amministratore Delegato di Sviluppo Italia Spa

Dott. Ferruccio Ferranti

Il Presidente di Confindustria Brindisi

Sig. Massimo Ferrarese

Allegato 1

MODULARIO
M.L.P.S. - W

MOD. 88

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - Div. IX

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 2 Aprile 2003, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Sottosegretario on.le Maurizio Sacconi, assistito dal dr. Giuseppe Mastropietro e dalla dr.ssa Giovanna Rovello, si sono incontrati

- DOW POLIURETANI ITALIA SRL, assistita dall'Associazione degli Industriali di Brindisi;
- B
- FULC nazionale e territoriale;
- FIALC CISAL nazionale e territoriale;
- Le RSL di stabilimento.

Sono, altresì, intervenuti in rappresentanza del Ministero delle Attività Produttive il dr. Paolo Ruta e la dr.ssa Marinella Paulino; in rappresentanza della Provincia di Brindisi il Presidente dr. Nicola FRUGIS e il sig. Giovanni Ramirez dell'Assessorato al Mercato del Lavoro.

Premesso che:

- a) in data 26 marzo 2002, presso il Ministero delle Attività Produttive, è stato siglato un accordo che prendeva atto della negoziazione in corso finalizzata alla cessazione dell'impianto MDI e che, pertanto, con il parere favorevole di tutte le parti firmatarie si sarebbe proceduto alla richiesta di CIOS per cessazione di attività.
- b) La stessa è stata concessa per il periodo di 12 mesi e, quindi, la sua scadenza è fissata al 7 aprile 2003.
- c) La Dow Poliuretani ha avviato una procedura di mobilità per tutto l'organico dello Stabilimento, in data 20 dicembre 2002, dichiarando la definitiva chiusura dell'impianto di Brindisi e la conseguente soppressione di tutte le posizioni lavorative, così come indicato nella comunicazione di avvio della procedura stessa.
- d) Nell'ambito di tale procedura, le parti si sono incontrate, prima nel periodo dei 45 giorni (17 febbraio 2003) presso l'Associazione Industriali di Brindisi; poi presso la Sede della Provincia nell'ambito dei successivi 30 giorni (14 marzo 2003).
- e) Nel verbale sottoscritto dalle Parti in data 14 marzo n.s., l'azienda ha ribadito i motivi per i quali ha avviato la procedura e quelli per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla procedura in essere. Il Presidente della Provincia e le OO.SS, dopo ampio esame della problematica, hanno sollecitato congiuntamente all'Associazione Industriali una valutazione circa la possibilità di

[Handwritten signature]

Allegato 2 segue

s.r.l. di Brindisi, vengono precisate le attività sostitutive per il reimpiego della totalità dei dipendenti.

Si prende atto, in particolare, delle seguenti nuove proposte di investimento:

- ad iniziativa di Telcom s.p.a., un investimento di 21 milioni di euro, con previsione di occupazione di 80/100 unità;
- ad iniziativa di Europlastic s.r.l., due investimenti, rispettivamente per 12 e 7,5 milioni di euro, con una occupazione aggiuntiva di 30/35 unità;
- ad iniziativa di QBell Technology s.r.l., un investimento di 11 milioni di euro, con una occupazione di 50/60 unità.

Le tre iniziative a regime avranno un'occupazione massima di circa 200 unità sufficiente a dare soluzione stabile ai problemi occupazionali derivanti dalla chiusura della Dow.

Anche sulla base della valutazione preliminare effettuata dal Ministero delle Attività produttive, si prende atto che le iniziative di investimento in questione, sono caratterizzate da elementi di integrazione produttiva che giustificano l'utilizzo dello strumento agevolativo del Contratto di Programma. A questo fine le imprese costituiranno un consorzio per lo svolgimento delle attività comuni ed avvicineranno le procedure previste dalla normativa della contrattazione programmata.

Per il finanziamento del Contratto di Programma si farà ricorso al Fondo unico, secondo l'impegno che il Governo ha assunto contestualmente all'avvio di rilevanti impianti energetici nell'area.

Le iniziative iscritte nel Contratto di Programma costituiscono un primo pacchetto di più ampi interventi che saranno individuati in un apposito Accordo di Programma fra Governo nazionale e Regione Puglia riguardante l'area di Brindisi ed i settori produttivi della chimica e dell'energia.

Le imprese all'atto della sottoscrizione del Contratto di Programma si impegnano a realizzare gli investimenti entro i termini previsti dalla legge comunque in tempo utile alla rioccupazione dei lavoratori entro la scadenza degli ammortizzatori sociali.

La Regione conferma la disponibilità a finanziare appositi corsi di formazione a fronte di precisi progetti da parte delle aziende. Le

Handwritten notes and signatures on the right margin:
 Roman
 Copia di
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

20

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

Allegato 3



Ministero delle Attività Produttive

Interventi di sostegno allo sviluppo produttivo dell'area brindisina

VERBALE DI RIUNIONE

Oggi, 21 luglio 2005, alla presenza del Ministro On. Scajola, del Sottosegretario On. Vitali e del Direttore generale per lo sviluppo produttivo On. Gotti, sono riuniti i rappresentanti dell'Associazione degli industriali di Brindisi nonché delle OO.SS. CISE - UIL - UGLI, confederati e di altri sindacati di Brindisi.

I rappresentanti sindacali ed imprenditoriali, hanno ripercorso i termini essenziali della situazione in atto nell'area, sia con riferimento al settore della chimica, dove si sono verificate gravi perdite di posti di lavoro a seguito della dismissione di grandi impianti produttivi, sia con riferimento alle criticità del settore dell'industria aeronautica.

Il Ministro, anche in previsione dell'accordo di programma in corso di definizione per l'industria chimica di Brindisi, ha ribadito l'impegno ad assicurare la tempestività degli interventi di sostegno alle iniziative industriali già in corso di avvio nell'area, con prioritario riferimento ai nuovi investimenti industriali per il riassorbimento dei posti di lavoro perduti a seguito della crisi della Dow, nonché considerando le ulteriori esigenze derivanti dagli esuberanti della IVC.

In tal senso, il Ministero provvederà entro il mese corrente ad incontrare le aziende interessate per ridefinire il procedimento di finanziamento, a valere sulle risorse della Legge 181/89, dando attuazione agli interventi necessari entro il prossimo mese di settembre.

Per quanto riguarda le esigenze del settore aeronautico, il Ministero provvederà ad approfondire le valutazioni di merito, anche mediante specifici incontri con le maggiori aziende localizzate, al fine di individuare le condizioni critiche da superare e le opportunità di rilancio.

Gli intervenuti hanno manifestato il proprio apprezzamento per l'attività già svolta dal Ministero e per l'ulteriore impegno assunto dal Ministro per sostenere il rilancio produttivo ed occupazionale del brindisino.

REGIONE PUGLIA
SETTORE INDUSTRIA
IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO
DA N. 23 FOGLI.

IL DIRIGENTE SETTORE
(Dr. Raffaele MATERA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2006, n. 1514

POR Puglia 2000/06 – Misura 3.13 Ricerca e Sviluppo Tecnologico. DGR n. 618 del 15/04/05 “Approvazione schema di bando per il sostegno agli investimenti in Ricerca industriale, Sviluppo precompetitivo e Trasferimento tecnologico” – Determinazione n. 1135 del 09/06/05. Incremento delle risorse finanziarie.

L'Assessore allo Sviluppo Economico Dott. Alessandro Frisullo sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di Misura e confermata dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue:

Premesso che:

Con D.G.R n. 81 del 15/02/05 (pubblicata sul Burp n. 39 dell'11/03/05 è stato approvato il Programma Operativo Regionale 2000/06 adeguato a seguito della revisione di metà periodo, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2004)5449 del 20/12/2004;

Con D.G.R n. 253 del 07/03/05 (pubblicata sul Burp n. 46 del 30/03/05 è stato approvato il Complemento di Programmazione del POR Puglia adeguato a seguito della revisione di metà periodo, approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 02/12/04;

La L.R. n. 13 del 25/09/00 ha stabilito le “Procedure per l'attivazione del Programma Operativo della Regione Puglia 2000/2006;

La Regione Puglia con L.R. n. 10 del 28/06/04 ha legiferato sul tema “Disciplina dei regimi di aiuto”;

Con il Regolamento n. 10 del 18/03/05, pubblicato sul BURP n. 44 del 23/03/05, ha definito le procedure per l'ammissibilità ed erogazione di incentivi per l'incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo per le P.M.I;

Con D.G.R n. 618 del 15/04/05 è stato approvato lo schema di bando relativo alla Mis. 3.13 del POR Puglia, per il sostegno agli investimenti in Ricerca

Industriale, Sviluppo precompetitivo e Trasferimento Tecnologico e previsto uno stanziamento dell'importo di Euro 10.000.000,00;

Con Determinazione n. 1135 del 09/06/05 è stato pubblicato il bando e la modulistica per il sostegno agli investimenti in Ricerca Industriale, Sviluppo Precompetitivo e Trasferimento Tecnologico e adottato il relativo impegno di spesa;

Con D.G.R n. 1199 del 24/08/05, pubblicata sul BURP n. 110 del 01/09/05, è stata concessa una proroga dei termini per la presentazione della domanda;

La Determinazione n. 220 del 03/04/06 avente come oggetto “POR Puglia 2000/06 - Mis. 3.13 Ricerca e Sviluppo Precompetitivo e Trasferimento Tecnologico (determinazione 1135 del 09/06/05). Approvazione graduatorie.” è stata pubblicata sul BURP n. 49 del 20/04/06;

Con la succitata Determinazione n. 220 del 03/04/06, sono stati approvati n. 22 progetti allegato “A” relativi alla Linea di Intervento n. 1 Ricerca Industriale - Candidature ammissibili e finanziabili, per un totale di costo di Ricerca Industriale Ammissibile di Euro 7.906.775,08 ed un totale di contributo per la Ricerca Industriale di Euro 5.001.767,68 - n. 24 progetti relativi alla Linea di Intervento n. 1 Ricerca Industriale allegato “B”. Sono stati considerati ammissibili ma non finanziabili per esaurimento dei fondi per un totale di costo di Ricerca Industriale Ammissibile di Euro 5.341.999,30 ed un totale di contributo ammissibile per la Ricerca Industriale di Euro 3.380.115,75 - L'allegato “C” comprende n. 5 progetti di Ricerca Industriale non ammissibili - Mentre nell'allegato “D” relativo al Linea 1 Sviluppo Precompetitivo sono stati inseriti n. 44 progetti ammissibili e finanziabili per un totale di costo ammissibile di Sviluppo Precompetitivo pari ad Euro 10.678.397,08 ed un totale di contributo ammissibile pari ad Euro 4.993.532,71. N. 6 progetti di sviluppo precompetitivo sono inseriti nell'allegato “E” relativo a quelli inammissibili;

Con Determinazione n. 1217 del 15/06/05 avente come oggetto “POR Puglia 2000/06 - Misura 3.13

“Ricerca e Sviluppo Tecnologico” - Det. n. 398 del 11/08/03. Disimpegno Economie di spesa e reiscrizione sui capitoli di competenza” sono state dichiarate economie per l’importo di Euro 4.098.790,00;

Considerato che

La strategia di sviluppo della Regione Puglia punta sulla Ricerca e Innovazione quali valori strategici per la competitività e la crescita dell’economia regionale tanto da assumerle ad “idea valore dello sviluppo” per i prossimi anni.

Questa scelta strategica è delineata nel PSR e confermata dal Documento strategico della Regione Puglia 2007 -2013. La diffusione della ricerca, dell’innovazione e della conoscenza risultano essenziali in Puglia per sostenere i processi di innovazione e per guidare la transizione del sistema produttivo regionale a seguito dei processi di integrazione ed internazionalizzazione dei mercati, nonché per sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove attività economiche, in coerenza con gli orientamenti di Lisbona e Goteborg.

Tutto ciò premesso

si propone, di approvare l’incremento delle risorse finanziarie da destinare al bando relativo alla Misura 3.13 - D.G.R n. 618 del 15/04/06 e Determinazione di pubblicazione del bando n. 1135 del 09/06/05 per l’importo di Euro 3.380.115,75. Tali risorse sono necessarie per finanziare i progetti inseriti nell’allegato B (progetti ammissibili e non finanziati per esaurimento dei fondi) della Det n. 220 del 03/04/06.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni:

UPB 2.1.3

Il presente provvedimento comporta, spesa presunta per Euro 3.380.115,75 da imputare sui seguenti capitoli:

L’importo di Euro 2.873.098,39. Cap. n. 1091313 “Cofinanziamento comunitario e statale per l’attua-

zione della Misura 3.13” Ricerca e Sviluppo Tecnologico” del POR Puglia 2000/06”, con prelevamento dal cap. 1110060 “Fondo economie vincolate” formazione 2003, gestione 2005 imp. N. 3

L’importo di Euro 507.017,37 Cap. n. 1095313 “Quota regionale per l’attuazione della Misura 3.13 Ricerca e Sviluppo Tecnologica - POR Puglia 2000/06”. Con prelevamento dal cap. 1110060 Fondo economie vincolate” formazione 2003, gestione 2005 imp. N. 2

Il Dirigente dell’U.P.B procederà ad adottare atto dirigenziale di variazione, reiscrizione ed impegno della spesa entro il corrente esercizio finanziario.

Il presente provvedimento rientra nella categoria d’atti di competenza della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. 7/97 art. 4 comma 4 lett. K.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la seguente proposta dell’Assessore;
- Viste le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario Responsabile e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di approvare l’incremento delle risorse finanziarie da destinare al bando relativo alla Misura 3.13 - D.G.R n. 618 del 15/04/06 e Determinazione di pubblicazione del bando n. 1135 del 09/06/05, per l’importo di Euro 3.380.115,75.
- Di dare atto che tali risorse saranno destinate a finanziare i progetti inseriti nell’allegato B pro-

getti ammissibili e non finanziati per esaurimento dei fondi) della Det n. 220 del 03/04/06 "POR Puglia 2000/06 - Mis. 3.13 Ricerca e Sviluppo Tecnologico. Bando il sostegno agli investimenti in Ricerca industriale, Sviluppo Precompetitivo, e Trasferimento Tecnologico (Determinazione n. 1135 del 09/06/05). Approvazione graduatorie";

- Di dare atto che le risorse saranno attribuite alle imprese con l'applicazione del criterio dello scorrimento della graduatoria;
- Di delegare il Dirigente del Settore Industria Artigianato, PMI ed Innovazione ad espletare tutti gli adempimenti conseguenziali;
- Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP e sul sito internet della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
- Di fare obbligo al Dirigente del Settore Industria, Artigianato, PMI ed Innovazione di adottare l'atto di impegno di spesa relativo alla realizzazione delle attività di cui al presente atto.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2006, n. 1550

Funzioni amministrative attribuite agli enti locali e delegate ai sensi della Legge regionale n. 19/2000. Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità ai sensi del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Modifiche ed integrazioni al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica.

Il Vice Presidente, Assessore allo Sviluppo Economico Dott. Sandro Frisullo di concerto con l'Assessore all'Ecologia Prof. Michele Losappio, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Innovazione Tecnologica ed Industria Energetica, confermata dal Dirigente del Settore Industria ed Energia e dal Dirigente del Settore Ecologia e Valutazione Impatto Ambientale riferiscono quanto segue:

gica, confermata dal Dirigente del Settore Industria ed Energia e dal Dirigente del Settore Ecologia e Valutazione Impatto Ambientale riferiscono quanto segue:

VISTI

- il Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, in attuazione della Direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, che si propone, fra l'altro, di promuovere un maggiore contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di energia elettrica;
- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che ha organizzato le funzioni di programmazione e pianificazione in campo energetico, nonché le attività amministrative in materia di impianti di produzione di energia elettrica secondo un criterio di pluralismo e sussidiarietà tra Stato, regioni, province ed enti locali;

la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", che stabilisce che la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia rientrano tra le competenze concorrenti di Stato e Regioni;

- la Legge n. 239/2004, avente ad oggetto: "Riordino del settore Energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";
- la D.G.R. n. 1409 del 30/09/2002, avente ad oggetto "Approvazione dello Studio per l'Elaborazione del Piano Energetico Regionale - Aggiornamento", recante valutazioni sulle opportunità di sviluppo del sistema energetico regionale e, in particolare, della produzione di energia elettrica da fonti fossili e da fonti rinnovabili;
- la D.G.R. n. 1410 del 30/09/2002, avente ad oggetto "Aggiornamento dello Studio per l'Elaborazione del Piano Energetico Regionale";

- la Delibera n° 28/2006 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
- Il Regolamento Regionale No 16 in data 04 ottobre 2006 recante "Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia"

TENUTO CONTO

- che ai fini di quanto indicato nell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, l'esercizio unitario della procedura, la responsabilità del procedimento unico di istruttoria, ogni adempimento procedurale e l'adozione del provvedimento finale di autorizzazione relativi ad impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere agli stessi connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti è stata individuata come struttura, per competenza specifica e per compiti istituzionali già assegnati ed in itinere, Settore Industria ed Industria Energetica, Ufficio Innovazione Tecnologica ed Industria Energetica, dell'Assessorato allo Sviluppo Economico - Innovazione Tecnologica;

CONSIDERATO

- che è stato istituito l'Ufficio Industria Energetica all'interno del Settore Industria ed Industria Energetica, Artigianato e P.M.I.
- che il Settore Industria ed Industria Energetica - Ufficio Innovazione Tecnologica e Industria Energetica, dell'Assessorato allo Sviluppo Economico - Innovazione Tecnologica, alla luce dell'esperienza maturata nella definizione delle numerose istanze di autorizzazione che sono pervenute al Settore, nonché delle conferenze di servizi già espletate ed in itinere, ha constatato la necessità di adeguare la guida procedurale vigente, approvata con la Delibera di G.R. n° 716/2005;
- che è necessario semplificare il procedimento amministrativo per la costruzione di impianti di modesta taglia, per adeguarlo alle disposizioni

contenute nella succitata Delibera n° 28/2006 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;

- che per le suesposte ragioni il Settore Industria ed Industria Energetica, Ufficio Innovazione Tecnologica ed Industria Energetica, dell'Assessorato allo Sviluppo Economico - Innovazione Tecnologica ha predisposto un nuovo documento contenente modifiche e integrazioni alle "Disposizioni e indirizzi per la realizzazione e la gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, interventi di modifica, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio" in applicazione del Decreto Legislativo 29 novembre 2003 n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità "evidenziato come allegato A) della deliberazione di Giunta Regionale n° 716 in data 31/05/2005;

Ritenuto opportuno approvare il suddetto documento al fine di consentire una corretta e lineare procedura amministrativa nonché il perseguimento degli obiettivi nazionali di diffusione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio regionale;

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla Legge regionale 28/01

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili atteso che trattasi di una direttiva da impiegarsi nell'applicazione dell'art. 12 del D.Lgs 387/03 per il rilascio di una autorizzazione unica per la costruzione e la realizzazioni di impianti ad energie rinnovabili.

Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze istruttorie, propongono alla Giunta Regionale l'adozione del seguente atto finale, così come definito dall'art. 4, comma 4, lettere f), della L.R. 7/97;

LA GIUNTA REGIONALE

udita la relazione degli Assessori proponenti;

vista la dichiarazione sottoscritta e posta in calce

al presente provvedimento da parte del Dirigente dell'Ufficio Innovazione Tecnologica e Industria Energetica, confermata dal Dirigente del Settore Industria ed Industria Energetica, e dal Dirigente del Settore Ecologia e Valutazione Impatto Ambientale che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi e palesi resi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare nel presente dispositivo quanto premesso e considerato ai punti precedenti;
- di approvare le modifiche e integrazioni al documento approvato con la Delibera di G.R. n° 716/2005 "Disposizioni e indirizzi per la realizzazione e la gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, interventi di modifica, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio" in applicazione del Decreto Legislativo 29 novembre 2003 n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" predisposte dal Settore Industria ed Industria Energetica, - Ufficio innovazione

Tecnologica e Industria Energetica, dell'Assessorato allo Sviluppo Economico - Innovazione Tecnologica, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, (Allegato A);

- di trasmettere copia del presente provvedimento agli uffici competenti dei Ministeri Attività Produttive, Ambiente e Tutela del Territorio ed all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas a cura del Settore Industrie;
- di trasmettere copia del presente provvedimento all'Assessorato regionale "Assetto del territorio" nonché alle Amministrazioni Provinciali della Regione e Valutazione Impatto Ambientale a cura del Settore Industrie;
- di dare informazione del presente atto sul portale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e attraverso l'URP della Regione Puglia;
- Di pubblicare integralmente la presente deliberazione, compreso il suo allegato, parte integrante della presente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

ALLEGATO A

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
SETTORE INDUSTRIA, INDUSTRIA ENERGETICA
UFFICIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED INDUSTRIA ENERGETICA

“Disposizioni e indirizzi per la realizzazione e la gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, interventi di modifica, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio” in applicazione del Decreto Legislativo 29 novembre 2003 n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”.

PREMESSA

Il Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 (G.U.R.I. n. 25 del 31 gennaio 2004 - S.O. n. 17) con il quale la Direttiva 2001/77/CE è stata recepita nella legislazione nazionale, prevede, al comma 10 dell’art. 12, che in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, debbano approvarsi le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3 dello stesso art. 12.

Si chiarisce, inoltre, che dette linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio e che, in attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti.

In attesa che le citate linee guida siano emanate ed in considerazione del fatto che il territorio regionale è interessato da un elevato numero di iniziative per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, si ravvisa la necessità di fornire indirizzi e procedure affinché l’esercizio delle competenze della Regione, responsabile del procedimento unificato di cui all’art. al comma 3 dell’art. 12 del DLgs. 387/03, avvenga in maniera coordinata con tutti i soggetti a vario titolo interessati alla procedura e nel pieno rispetto delle modalità e della tempistica previste dalla legislazione vigente.

1. FINALITÀ E APPLICABILITÀ**1.1 Finalità**

La presente direttiva si propone di:

- a) favorire il perseguimento degli obiettivi nazionali di diffusione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sostenendo l’impegno assunto dal Governo Italiano, con l’adesione al Protocollo di Kyoto, di ridurre l’emissione di gas ad effetto serra;
- b) favorire il corretto inserimento degli impianti a fonti rinnovabili nel territorio della regione, quale strumento di promozione dello sviluppo sostenibile;
- c) regolamentare la procedura per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, attraverso la determinazione di un quadro relativo ai processi autorizzativi semplice, sicuro e coerente. A questo scopo, la Regione si prefigge di esercitare le proprie competenze di concerto con quelle degli altri soggetti aventi competenza in materia di autorizzazioni o nulla-osta e coerentemente con gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili e, più in generale, di espansione del sistema energetico regionale, secondo quanto previsto nel Piano Energetico Ambientale Regionale di prossima definizione.

1.2 Indirizzi applicativi

In applicazione dell'art. 12 del DLgs. n. 387/03 sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dalla Regione:

1. gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'art. 2 comma 1 lettere b) e c) del DLgs. n. 387/03;
2. le centrali ibride come definite dall'art. 8 comma 2 del DLgs. 387/2003;
3. gli impianti alimentati da fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili, di cui all'art. 17 del DLgs. n. 387/03.

In applicazione dell'art. 6 del DLgs. n. 387/03, gli impianti di cui al comma precedente, punti 1 e 3, con potenza elettrica nominale non superiore a 20 kW:

1. non necessitano dell'autorizzazione unica;
2. sono disciplinati, per quanto concerne gli adempimenti connessi con l'accesso e l'utilizzo della rete elettrica, dalla Delibera n. 28/06 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (G.U.R.I. n. 55 del 7 marzo 2006) recante titolo *Condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW*;
3. sono soggetti a Denuncia di Inizio dell'Attività (DIA) che costituisce titolo abilitante ai fini degli adempimenti in materia edilizia e di energia, salvo il caso in cui occorra, per la realizzazione e l'esercizio degli stessi interventi, l'acquisizione di autorizzazioni di carattere ambientale, paesaggistico, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità.

In deroga alle prescrizioni di cui al comma 1, non necessitano dell'autorizzazione unica, essendo comunque soggetti alla DIA:

1. gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 kWp e fino a 1 MWp ,posti su edifici industriali e/o collocati a terra internamente a complessi industriali esistenti o da costruire e gli impianti;
2. realizzati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, dovendosi tener conto, nell'ubicazione, di quanto specificato nell'art. 12 comma 7 del DLgs. n. 387/03;
3. gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 kWp e fino a 1 MWp
4. gli impianti eolici on-shore di piccola taglia, di cui al comma b) dell'art. 2 del Regolamento Regionale del 4 ottobre 2006 n. 16;
5. gli impianti eolici on-shore costituiti da un unico generatore di potenza nominale superiore a 60 kW e fino a 1 MW, destinati in via prioritaria a produzione di energia per autoconsumo, ai sensi dell'art.2, comma 2, del D.Lgs. 79/99 e della L.R. 9/2005 e ferme restando le procedure di valutazione ambientale previste dalla L.R. 11/2001.

I proprietari degli impianti di cui ai commi da 2 a 3 sono tenuti a comunicare al Comune competente per territorio la cessazione definitiva delle attività dell'impianto ed a fornire indicazioni sulle tipologie di smaltimento previste per i materiali e le attrezzature di cui è composto l'impianto, comprese le opere connesse ad infrastrutture indispensabili alla sua costruzione ed esercizio, secondo la normativa nazionale e regionale vigente all'atto della definitiva cessazione della produzione. Gli uffici competenti del Comune sono tenuti a verificare che lo smaltimento definitivo dell'impianto avvenga entro un anno solare dalla data di comunicazione di fine attività.

2. REGOLAMENTAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE UNICA

2.1 Criteri di inserimento

Sulla base delle risultanze della Conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-Città ed Autonomie Locali (ex art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281) del 5 settembre 2002 (*Accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica*, G.U.R.I. n. 220 del 19-9-2002), la Regione Puglia stabilisce di adottare i seguenti criteri ai fini della valutazione dei progetti di costruzione ed esercizio di impianti di

produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili, per i quali è necessaria l'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del DLgs. n. 387/03:

A) CRITERI GENERALI:

- A1) compatibilità con gli strumenti di pianificazione esistenti generali e settoriali d'ambito regionale e locale, anche ai sensi del decreto legislativo n. 351/1999;
- A2) coerenza con le esigenze di fabbisogno energetico e di sviluppo produttivo della regione o della zona interessata dalla richiesta risultanti dalla pianificazione energetica regionale;
- A3) coerenza con le esigenze di diversificazione delle fonti primarie e delle tecnologie produttive;
- A4) grado di innovazione tecnologica, con particolare riferimento al rendimento energetico ed al livello di emissioni dell'impianto proposto;
- A5) utilizzo delle migliori tecnologie ai fini energetici e ambientali, con particolare riferimento alla minimizzazione delle emissioni di NO_x e CO, tenendo conto della specifica dimensione d'impianto;
- A6) massimo utilizzo possibile dell'energia termica cogenerata;
- A7) minimizzazione dei costi di trasporto dell'energia e dell'impatto ambientale delle nuove infrastrutture di collegamento dell'impianto proposto alle reti esistenti;
- A8) adozione di scelte rivolte a massimizzare le economie di scala, semplificando anche la ricerca del punto di connessione alla rete elettrica, rivenienti o dallo sfruttamento in un unico sito di potenziali energetici rinnovabili di natura differente oppure dall'accorpamento in un'unica iniziativa di proposte originariamente separate;
- A9) riutilizzo prioritario di siti industriali già esistenti, anche nell'ambito dei piani di riconversione di aree industriali;
- A10) concorso alla valorizzazione e riqualificazione delle aree territoriali interessate compreso il contributo allo sviluppo e all'adeguamento della forestazione ovvero tutte le altre misure di compensazione delle criticità ambientali territoriali assunte anche a seguito di eventuali accordi tra il proponente e l'Ente locale, con particolare riferimento, per gli impianti di produzione di energia elettrica di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e c) del D. L.vo 387/2003, alle localizzazioni in zone classificate agricole dei vigenti strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 12, comma 7, D.L.vo 387/2003.

B) ADEGUATEZZA DELLA COLLOCAZIONE E DELLA COERENZA TERRITORIALE:

Fatti salvi gli approfondimenti in sede di valutazione d'impatto ambientale, ove dovuta, nonché gli indirizzi derivanti dalla pianificazione energetica regionale, saranno tenuti in considerazione, oltre ai criteri generali, i seguenti aspetti:

- B1) l'esistenza di eventuali aree individuate come *ambientalmente* critiche ai sensi della legge 19 maggio 1997, n. 137, nelle quali è consentito l'insediamento di nuovi impianti, a condizione che i medesimi utilizzino la migliore tecnologia industriale disponibile per l'abbattimento delle emissioni e contribuiscano a migliorare la situazione preesistente, coerentemente con il piano di risanamento previsto per l'area suddetta;
- B2) l'esistenza di eventuali aree individuate da altri strumenti di programmazione come critiche, nelle quali è consentito l'insediamento di nuovi impianti termoelettrici alimentati con combustibili rinnovabili, a condizione che i medesimi utilizzino la migliore tecnologia industriale disponibile per l'abbattimento delle emissioni e contribuiscano a migliorare la situazione preesistente, coerentemente con il piano previsto per l'area suddetta;
- B3) l'esistenza di centrali termoelettriche suscettibili di risanamento, ammodernamento e innovazione tecnologica, anche attraverso il loro ripotenziamento e rinnovamento tecnologico.

C) IMPATTO OCCUPAZIONALE

Nella valutazione complessiva del progetto si terrà in considerazione l'impatto occupazionale ed economico sul tessuto produttivo locale, considerato nel suo bilancio complessivo esistente in relazione alla situazione economica locale.

2.2 Requisiti dei proponenti

I proponenti l'installazione di impianti a fonti rinnovabili devono possedere i requisiti soggettivi previsti per le società industriali e commerciali dalla legislazione vigente, espressamente finalizzati, come scopo sociale, alla realizzazione e alla gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 comma 1 della Legge n. 109/94 e successive modificazioni e/o integrazioni, i soggetti proponenti la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, professionalità e della correttezza. Allo stesso fine, i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendale devono essere sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente. Pertanto devono trovare applicazione le disposizioni di cui agli artt. dal n. 8 al n. 13 della citata Legge n. 109/94 e s.m. e/o i..

I requisiti di cui ai commi precedenti non sono richiesti nel caso di impianti di potenza inferiore a 1 MW e in tutti i casi in cui il proponente si configuri come autoproduttore, come definito dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99.

2.3 Fasi della procedura di autorizzazione unica

Il procedimento unico di autorizzazione si articola nelle seguenti fasi:

1. Presentazione della domanda di autorizzazione unica;
2. Verifica della documentazione;
3. Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) ove richiesta;
4. Verifica dei requisiti necessari a promuovere la Conferenza dei servizi;
5. Conferenza dei servizi;
6. Impegni del proponente;

2.3.1 Presentazione della domanda di autorizzazione unica

La procedura unica di autorizzazione ha inizio dalla data di presentazione della domanda. La domanda per la realizzazione e la conduzione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili o per interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché per le opere connesse ad infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio, deve essere redatta secondo lo schema riportato nell'Allegato A1 alle presenti disposizioni e indirizzata alla Regione Puglia - Settore Industria, Industria Energetica- Ufficio Innovazione Tecnologica e Industria Energetica, C.so Sonnino 177, 70100 Bari.

La domanda deve contenere la seguente documentazione:

- a) il progetto definitivo dell'impianto, redatto a norma del DPR n.554/99, corredato degli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione, comprensivo di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione dell'impianto alla rete elettrica, e se disponibile, del permesso di costruire;
- b) duplice copia della relazione o Studio di Impatto Ambientale (SIA), ove richiesto, redatto ai sensi del DPR 12 aprile 1996 e s.m.i. e della L.R. 12 aprile 2001 n.11, nonché, ove occorra, lo studio di incidenza sui siti Natura 2000 (*pSIC e ZPS*) eventualmente interessati dall'intervento. Per gli impianti eolici è richiesta la documentazione di cui agli artt. 9, 10 e 11 del Regolamento Regionale del 4 ottobre 2006 n. 16;
- c) eventuale attestazione del progettista relativa alla non assoggettabilità alla procedura di verifica ovvero alla procedura di V.I.A. ex L.R. n. 11/2001, accompagnata da una sintetica relazione esplicativa;
- d) la relazione illustrativa dei criteri d'inserimento ai quali il progetto si uniforma maggiormente, inclusi quelli enunciati al punto 2.1;
- e) la documentazione attestante i requisiti di cui al § 2.2;
- f) la documentazione rilasciata da TERNA S.p.A. o dalla Società distributrice interessata ~~attestante~~

l'assegnazione del punto di connessione dell'impianto da realizzare alla rete elettrica e le relative modalità di collegamento;

- g) l'eventuale atto di indirizzo o delibera del Consiglio comunale del territorio interessato dal progetto in cui si attesti l'accoglimento della proposta di realizzazione dell'impianto; tale atto potrà essere inoltrato successivamente alla presentazione della domanda e comunque entro e non oltre la conclusione della Conferenza dei servizi; per le iniziative che interessano il territorio di più Comuni può essere necessaria la presentazione di altrettante delibere; la delibera comunale non costituisce in ogni caso atto vincolante per il Comune, in quanto la reale fattibilità del progetto resta subordinata alla positiva complessiva valutazione in sede di conferenza di servizi..
- h) il certificato comunale attestante la destinazione urbanistica delle aree interessate dall'intervento e che le medesime aree non risultano comprese tra i siti di importanza comunitaria (P.S.I.C.) ai sensi della direttiva comunitaria n. 92/43/CEE "Habitat" e tra le zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva comunitaria n.79/409/CEE "uccelli selvatici", con relativo inquadramento territoriale dell'area rispetto ai siti Natura 2000 più prossimi, e che non esistono vincoli inibitori ai sensi del DLgs. 42/2004.
- i) la dichiarazione attraverso la quale il proponente si obbliga a sottoscrivere:
- con la Regione, l'atto d'impegno di cui al § 2.3.6;
 - con il Comune o i Comuni interessati, la Convenzione di cui al § 2.3.7.
- j) la dimostrazione, tramite ricevuta, dell'avvenuto deposito o trasmissione della documentazione richiesta ai precedenti punti a) e b) all'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia – Settore Ecologia, ai sensi della L.R. n.11/2001;
- k) l'elenco degli Enti, con i relativi indirizzi, ritenuti titolari di rilascio di permessi, pareri o nulla-osta necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione unica;
- l) un numero di copie del progetto definitivo, di cui al punto a), pari al numero degli Enti di cui al precedente punto j) maggiorato di un'unità;
- m) la ricevuta dell'avvenuto versamento a favore della Regione Puglia, Settore Industria, Industria Energetica– Ufficio Innovazione Tecnologica e Industria Energetica, da effettuarsi sul c/c postale n. 60225323 con la causale "oneri per applicazione art.12 del D.Lgs 387/03 – fase istruttoria", di importo pari a € 1.500;
- n) per gli impianti eolici la procedura di autorizzazione ha inizio dalla data di scadenza temporale per l'avvio della relativa valutazione integrata prevista dal Regolamento Regionale n° 16 del 4 ottobre 2006.

Al solo fine di agevolare lo screening degli Enti e/o delle Associazioni o Organizzazioni ritenuti titolari di rilascio di permessi, pareri o nulla-osta necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione unica, si segnala la seguente lista:

- Assessorato regionale Assetto del Territorio ed Urbanistica;
- Comune/i territorialmente competente/i;
- Provincia/e territorialmente interessata/e;
- Sovrintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio;
- Sovrintendenza per i beni archeologici;
- Ministero della Difesa – Genio Difesa;
- Aeronautica Militare;
- Marina Militare;
- Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Comando di Reclutamento e Forze di Completamento (RFC);
- Autorità di Bacino;
- Consorzio/i di Bonifica;
- AUSL competente/i;
- Ministero delle Comunicazioni;
- ARPA Puglia;
- Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- altri Enti titolari di rilascio di autorizzazioni, pareri o nulla-osta ritenuti necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione unica.

Anche al fine di ottimizzare il numero necessario di copie del progetto da inviare, il proponente può affidare lo screening degli Enti, effettivamente interessati al rilascio di pareri sull'iniziativa, ad un tecnico competente, del quale allega la relativa certificazione.

Per gli impianti eolici on-shore la documentazione richiesta al precedente comma 2 lettere f) e g) è sostituita dal Piano Regolatore per l'Installazione di Impianti Eolici (PRIE) di cui all'art. 4 del Regolamento Regionale n° 16 del 4 ottobre 2006.

2.3.2 Verifica della documentazione relativa alla domanda

Responsabile unico della procedura di autorizzazione è il Dirigente del Settore Industria, Industria Energetica o suo delegato, ai sensi del capo II della Legge 241/90.

Il Responsabile unico verifica l'esattezza e la completezza della documentazione di cui al § 2.3.1 comma 2 e, nel caso, può richiedere, per una sola volta, integrazioni documentali. Questa richiesta comporterà necessariamente la sospensione dei termini di cui al § 2.3.5. La mancata produzione della documentazione nel termine indicato al proponente comporterà l'improcedibilità della domanda.

Il Responsabile unico esamina la documentazione presentata dal proponente ed effettua la relativa istruttoria tecnico-amministrativa procedendo alla verifica della rispondenza del progetto ai criteri ed alle prescrizioni di cui ai §§ 2.1 e 2.2 e, nel caso degli impianti eolici, accerta il rispetto del parametro di controllo, di cui all'art. 13 del Regolamento Regionale n° 16 del 4 ottobre 2006.

Verificata la validità della documentazione presentata e, in particolare, la conformità all'originale delle copie del progetto definitivo, il Responsabile unico provvede ad inviare entro il termine massimo dei successivi sette giorni lavorativi, dalla data di ricevimento della domanda, una copia del progetto definitivo a ciascuno degli Enti individuati dall'Ufficio Innovazione Tecnologica e Industria Energetica quali interessati al rilascio dei pareri prescritti dalla Legge. Il responsabile unico della procedura, nel caso in cui sia stata resa l'attestazione di cui al punto 2.3.1, lett. c), può richiedere un parere al dirigente competente dell'Assessorato all'Ecologia; di tale richiesta viene data comunicazione al soggetto proponente, con l'avviso che potrà inviare entro i successivi quindici giorni osservazioni in merito al dirigente dell'Assessorato all'Ecologia; il dirigente dell'Assessorato all'Ecologia provvede in ogni caso entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta di parere; trascorso detto termine il parere si intende reso in conformità all'attestazione resa dal progettista; tutti i termini della procedura restano sospesi fino a che non viene resa il parere, comunque per non più di quarantacinque giorni.

2.3.3 Requisiti necessari a promuovere la Conferenza dei servizi

Le condizioni ritenute indispensabili per una prima convocazione della Conferenza dei servizi sono:

- il possesso dei requisiti di cui al § 2.2;
- la documentazione attestante l'assegnazione del punto di connessione alla rete elettrica;
- la comunicazione, da parte del competente Settore dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia al Settore Industria, Industria Energetica, dell'esito della procedura di verifica della assoggettabilità al V.I.A. e in caso affermativo (progetto da assoggettare al V.I.A.), dell'avvenuto inizio della procedura di V.I.A..

Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione unica e dopo la verifica preliminare di cui al § 2.3.2, il Responsabile unico indice la Conferenza dei servizi per l'acquisizione di tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla-osta, gli assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa nazionale e regionale.

2.3.4 Conferenza dei servizi

La Conferenza dei servizi è indetta mediante pubblicazione di avviso nella sezione "Notizie" (*News*) del sito internet della Regione Puglia (www.regione.puglia.it) e notifica postale raccomandata al proponente e a tutti gli Enti interessati;

La Conferenza dei servizi si svolge con le modalità stabilite dagli artt. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e secondo le prescrizioni contenute nelle "Linee guida in materia di conferenza dei

servizi" pubblicate sulla G.U.R.I. n.1 del 2 Gennaio 2003. I lavori della Conferenza non possono superare i centottanta giorni previsti dal comma 4 dell'Art. 12 del DLgs. 387/03, salvi i casi in cui sia richiesta la procedura di V.I.A.. Quest'ultima resta, anche con l'applicazione dell'art. 12 del DLgs. 387/03, un sub-procedimento autonomo, e la Conferenza dei servizi si esprime solo dopo averla preventivamente acquisita.

Nel caso in cui la V.I.A. non sia stata acquisita entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione unica, il Responsabile del procedimento provvede, secondo quanto previsto agli artt. 14 e seguenti della Legge 241/1990 e s.m.i., nonché dalle citate "Linee guida in materia di conferenza dei servizi", a rimettere il procedimento alla Presidenza della Giunta Regionale affinché provveda ad adottare la determinazione sostitutiva. Analoga procedura si adotta nel caso in cui non si riesca ad ottenere entro il tempo prestabilito il parere di Enti portatori di particolari interessi sensibili (salute, paesaggio, patrimonio storico-artistico).

Ogni Ente convocato partecipa alla Conferenza dei servizi attraverso un unico rappresentante, adeguatamente legittimato, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Ente su tutte le decisioni di competenza dello stesso.

2.3.5 Impegni del proponente nella fase di realizzazione dell'impianto

Nel caso di esito favorevole della Conferenza dei servizi, il proponente sottoscrive un Atto d'Impegno con il Responsabile del procedimento e con il Comune o i Comuni interessati territorialmente dall'intervento, attraverso il quale sono regolati i rapporti nella fase di costruzione dell'impianto sino alla sua entrata in servizio. Nell'atto d'impegno sono definiti i tempi di costruzione, di avvio e di collaudo finale dell'impianto. Inoltre è sancito l'obbligo a dare inizio ai lavori entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica e a terminare i lavori entro il tempo previsto dal progetto definitivo. In ogni caso, per l'inizio dei lavori non potrà essere superato il tempo massimo di due anni dal rilascio dell'autorizzazione, nel caso di comprovate cause di forza maggiore.

Nella fase di realizzazione dell'impianto il proponente deve impegnarsi a:

1. favorire l'imprenditoria pugliese;
2. favorire l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di unità lavorative per la gestione dell'impianto;
3. assumere una unità lavorativa, ogni otto unità lavorative assunte sul territorio pugliese, da scegliersi tra: L.P.U., L.S.U., iscritti nelle liste di mobilità, disoccupati con grado di invalidità maggiore o uguale al 46% (sempre che questi abbiano le caratteristiche necessarie a svolgere in sicurezza le mansioni richieste);
4. consentire l'accesso al cantiere di un funzionario tecnico della Regione - Settore Industria, Industria Energetica - Ufficio Innovazione Tecnologica, Industria Energetica incaricato di accertare lo stato di avanzamento dei lavori e la loro corrispondenza al progetto presentato, in presenza di tecnici delegati dal proponente.

Parte integrante dell'atto di impegno sono:

- a) il progetto definitivo dell'impianto da realizzare e delle opere accessorie necessarie per il suo regolare funzionamento, a valle delle eventuali rielaborazioni e/o modifiche apportate per tener conto di pareri e/o osservazioni avanzati nell'ambito della Conferenza dei servizi;
- b) una fideiussione bancaria e/o assicurativa che il proponente è tenuto a stipulare a favore della Regione Puglia - Assessorato alle Attività Produttive, a garanzia degli obblighi assunti di inizio ed ultimazione dei lavori di costruzione entro i termini indicati, per un importo pari a € 10,00 per ogni kW della potenza elettrica complessivamente autorizzata, con possibilità di escussione a prima richiesta da parte della Regione qualora i lavori di costruzione dell'impianto non siano stati iniziati o completati entro i termini previsti, fatti salvi i ritardi dovuti a cause di forza maggiore o comunque indipendenti dal proponente.

Quindici giorni prima della data prevista per la firma dell'atto d'impegno il proponente deve provvedere:

1. alla stipula della fideiussione di cui al punto b) del precedente comma;
2. al versamento a favore della Regione Puglia, Assessorato allo Sviluppo Economico - Settore Industria, Industria Energetica, da effettuarsi sul c/c postale n. 60225323 con la causale "DLgs

387/03 – fase realizzativa – oneri per monitoraggio e collaudo tecnico-amministrativo”, della somma necessaria per l’effettuazione del collaudo tecnico-amministrativo, secondo quanto previsto dalle Tariffe professionali regolamentate dalle norme vigenti, aumentata di 300 € per ogni 10 MW di potenza elettrica nominale installata, per l’espletamento delle attività di monitoraggio nella fase di realizzazione dell’impianto.

La fideiussione di cui al precedente comma 3 punto b) non è dovuta nel caso di impianti installati in edifici e/o pertinenze recintate di edifici civili e/o industriali di proprietà del proponente purchè adibiti, all’atto del rilascio dell’autorizzazione unica, ad attività diverse dalla produzione di energia elettrica.

2.3.6 Impegni del proponente nella fase di conduzione dell’impianto

Contestualmente alla sigla dell’atto d’impegno di cui al precedente § 2.3.6, il proponente sottoscrive con il Comune o i Comuni interessati dall’intervento e con la Regione, una Convenzione attraverso la quale sono regolati i rapporti nella fase di conduzione dell’impianto, sino alla sua definitiva dismissione. In caso di cessione dell’impianto a terzi, questi assumono i medesimi obblighi previsti nell’atto d’impegno e nella convenzione.

Nella fase di conduzione dell’impianto il proponente deve impegnarsi a:

1. rendere disponibile l’impianto a visite periodiche da parte di un responsabile del Comune territorialmente interessato; scopo della visita è quello di accertare lo stato dei luoghi e dell’impianto nel suo complesso e segnalare agli Enti competenti, ogni pratica o anomalia connessa con la conduzione dell’impianto ritenuta potenzialmente dannosa per gli individui e per l’ambiente;
2. inviare al Comune interessato ed alla Regione (Settore Industria, Industria Energetica e Settore Ecologia), con cadenza annuale, una documentazione attestante:
 - la produzione annua netta di energia elettrica immessa in rete;
 - la provenienza, la tipologia e i quantitativi di biomasse utilizzate come combustibili;
 - la durata di fermi prolungati dell’intero impianto;
 - lo stato di efficienza dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti, con segnalazione di eventuali disservizi e/o anomalie riscontrate e dei provvedimenti intrapresi per la loro eliminazione;
 - la descrizione di eventuali attività di manutenzione straordinaria e o di lavori di varia natura eseguiti nell’area dell’impianto;
 - la eventuale variazione della composizione societaria;
 - il numero di unità lavorative impiegate a tempo pieno per la conduzione dell’impianto;
 - l’eventuale cessazione o variazione di requisiti e/o prerogative posseduti dalla società esercente dell’impianto nell’ambito della legislazione sulla liberalizzazione del mercato elettrico e delle deliberazioni dell’Autorità per l’Energia elettrica ed il Gas (AEEG) in materia di incentivi agli impianti alimentati a FER.

Alla cessazione delle attività dell’impianto il proponente dovrà:

- a) comunicare al Comune interessato e alla Regione - la data di definitiva cessazione delle attività;
- b) inoltrare alla Regione - Assessorato alle Attività Produttive (Settore Industria, Industria Energetica– Ufficio Innovazione Tecnologica e Industria Energetica) e Assessorato all’Ecologia (Settore Ecologia) – ed al Comune interessato dall’intervento, non oltre un anno solare dalla data di cessazione delle attività, il piano dettagliato delle operazioni necessarie per la definitiva dismissione dell’impianto, con le indicazioni delle tipologie di smaltimento previste per i materiali e le attrezzature di cui è composto l’impianto, comprese le opere connesse ad infrastrutture indispensabili alla sua costruzione ed esercizio, secondo la normativa nazionale e regionale vigente all’atto della definitiva cessazione della produzione.
- c) ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione dell’impianto. A riguardo, gli uffici competenti del Comune interessato dall’intervento sono tenuti ad accertare che la completa dismissione dell’impianto avvenga nei due anni solari successivi alla data della comunicazione ufficiale di cessazione dell’attività dell’impianto medesimo.

Il proponente deve altresì impegnarsi a stipulare, a partire dalla data di avvenuta certificazione del collaudo

finale dell'impianto, una fideiussione bancaria e/o assicurativa a favore del Comune (o dei Comuni) nel cui territorio l'impianto sarà realizzato, a garanzia dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a seguito di dismissione dell'impianto, per un importo pari a € 10,00 per ciascun kW di potenza elettrica complessivamente autorizzata; tale importo dovrà essere aggiornato ogni otto anni dalla data di entrata in servizio dell'impianto nella misura dell'1,5% annuo.

Per gli impianti eolici on-shore, la convenzione tra il proponente e il Comune, oltre ad includere quanto prescritto ai precedenti commi 2 e 3, deve seguire le prescrizioni di cui al punto 1) dell'art. 10 del Regolamento Regionale n° 16 del 4 ottobre 2006 ovvero, nella fase transitoria di detto regolamento, le disposizioni di cui ai punti 5 e 6 dell'art. 14.

2.4 Impegni dell'Amministrazione regionale

Poiché è obiettivo della Regione quello di agevolare l'inserimento sul territorio di impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili, la Regione stessa si impegna, nei limiti delle proprie competenze e della legislazione vigente, ad adoperarsi per la composizione di ogni possibile controversia che provochi un ritardo nella realizzazione dell'impianto.

Entro un mese dalla data di stipula dell'atto d'impegno con la Regione e della Convenzione con il Comune interessato, il Responsabile del procedimento provvede al rilascio dell'autorizzazione unica.

Al termine dei lavori di costruzione dell'impianto, il Dirigente del Settore Industria, Industria Energetica – Ufficio Innovazione Tecnologica e Industria Energetica, provvede alla nomina di un esperto del settore cui affidare il compito del collaudo tecnico-amministrativo dell'impianto.

2.5 Opzione transitoria

La presente procedura si applica anche a tutti i progetti già presentati al Settore Industria, Industria Energetica - Ufficio Innovazione Tecnologica, Industria Energetica dell'Assessorato allo Sviluppo Economico tranne per la fase di cui al precedente punto 2.3.1 e , per le proprie competenze al Settore Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia, per i quali la procedura non sia ancora conclusa.

ALLEGATO A1

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
SETTORE INDUSTRIA, INDUSTRIA ENERGETICA
UFFICIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED INDUSTRIA ENERGETICA

“Disposizioni e indirizzi per la realizzazione e la gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, interventi di modifica, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio” in applicazione del Decreto Legislativo 29 novembre 2003 n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”.

SCHEMA DI DOMANDA (IN BOLLO)

Alla REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO
SETTORE INDUSTRIA, INDUSTRIA ENERGETICA

Oggetto: Domanda per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili “_____” sito nel Comune di _____, e di potenza prevista pari a ____ MW.

Il sottoscritto _____, rappresentante legale della società _____, con sede legale in _____, via _____, n. _____, (R.E.A., C.C.I.A.A. n. _____, Registro delle imprese di _____, n. _____, P. IVA _____),

RICHIEDE

l’autorizzazione unica, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e della Deliberazione della G.R. n. ____ del _____, per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili denominato “_____”, sito nel Comune di _____, di potenza prevista pari a ____ MW.

Allo scopo, il sottoscritto allega la documentazione richiesta al § 2.3.1 comma 2 dell’Allegato A della Deliberazione della G.R. n. ____ del _____:

- a) il progetto definitivo dell’impianto, redatto a norma del DPR n.554/99, corredato degli elaborati necessari al rilascio dell’autorizzazione, comprensivo di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione dell’impianto alla rete elettrica, e se disponibile, del permesso di costruire;
- b) duplice copia della relazione o Studio di Impatto Ambientale (SIA), ove richiesto, redatto ai sensi del DPR 12 aprile 1996 e s.m.i. e della L.R. 12 aprile 2001 n.11, nonché, ove occorra, lo studio di incidenza sui siti Natura 2000 (*pSIC e ZPS*) eventualmente interessati dall’intervento; per gli impianti eolici è richiesta la documentazione di cui agli artt. 9, 10, 11 e 13 del Regolamento Regionale del 4 ottobre 2006 n. 16;


- c) la relazione illustrativa dei criteri d'inserimento ai quali il progetto si uniforma maggiormente, inclusi quelli enunciati al § 2.1 del citato Allegato A;
- d) la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui § 2.2 dell'Allegato A;
- e) la documentazione tecnica attestante l'assegnazione del punto di connessione dell'impianto da realizzare alla rete elettrica e le relative modalità di collegamento;
- f) copia dell'eventuale atto di indirizzo o della delibera del Consiglio comunale del territorio interessato dal progetto, in cui si attesta l'accoglimento della proposta di realizzazione dell'impianto;
- g) il certificato comunale attestante la destinazione urbanistica delle aree interessate dall'intervento e che le medesime aree non risultano comprese tra i siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva comunitaria n. 92/43/CEE "Habitat" e tra le zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE "uccelli selvatici, con relativo inquadramento territoriale dell'area rispetto ai siti Natura 2000 più prossimi e che non esistono vincoli inibitori ai sensi del DLgs. 42/2004;
- h) la dichiarazione attraverso la quale il sottoscritto si obbliga a sottoscrivere l'atto d'impegno e la convenzione di cui, rispettivamente, ai §§ 2.3.5 e 2.3.6 dell'Allegato A;
- i) la dimostrazione, tramite ricevuta, dell'avvenuto deposito o trasmissione della documentazione richiesta ai precedenti punti a) e b) all'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia – Settore Ecologia, ai sensi della L.R. n.11/2001;
- j) l'elenco degli Enti, con i relativi indirizzi, ritenuti titolari di rilascio di permessi, pareri o nulla-osta necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione unica;
- k) un numero di copie del progetto definitivo, di cui al punto a), pari al numero degli Enti di cui al precedente punto j) maggiorato di un'unità;
- l) la ricevuta dell'avvenuto versamento a favore della Regione Puglia, Settore Industria, Industria Energetica – Ufficio Innovazione Tecnologica e Industria Energetica, da effettuarsi sul c/c postale n. 60225323 con la causale "oneri per applicazione art. 12 del D.Lgs 387/03 – fase istruttoria", di importo pari a € 1.500.
- m) (eventuale) la certificazione dello screening degli Enti effettivamente interessati al rilascio di pareri sull'iniziativa rilasciata da un tecnico competente.

IL PROPONENTE

Nota

Per gli impianti eolici on-shore la documentazione richiesta alle lettere f) e g) è sostituita dal Piano Regolatore per l'Installazione di Impianti Eolici (PRIE) di cui all'art. 4 del Regolamento Regionale del 4 ottobre 2006 n. 16.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Avv. Davide F. PELLEGRINO)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 2006, n. 1551

Art. 23 bis legge 23/02/2003, n. 51 – Proroga convenzioni con Artigiancassa.

L'Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Sviluppo Economico e confermata dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- il d.lgs. 31/3/1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 59/97, ha affidato alle Regioni le funzioni amministrative per la concessione di agevolazioni alle PMI e Artigianato di qualsiasi genere (art. 14);
- nell'ambito di tali agevolazioni rientrano anche quelle disciplinate dalle leggi n. 949/1952 e n. 240/1981 e s.m.i. - in materia di operazioni di credito e/o leasing agevolato - che rivestono, nel loro insieme, particolare importanza per il sistema produttivo pugliese;
- detti strumenti di agevolazione, fin dalla data di attivazione, sono stati gestiti da soggetti concessionari del Ministero del Tesoro sulla base di convenzioni nelle quali sono successivamente subentrate le Regioni, proprio in virtù del d.lgs. n. 112/98;
- la Regione Puglia è subentrata in tale rapporto con legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24, art. 3 che al secondo comma dispone, peraltro, che la gestione e gli adempimenti tecnici per la erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni e incentivi di qualsiasi genere alle imprese artigiane sono di norma affidati dalla Regione all'Artigiancredito Puglia e all'Artigiancassa, in coerenza con quanto stabilito dalla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 5" ed art. 11, comma 1, e con successive delibere di G.R. e determinazioni dirigenziali attuative della legge;
- la Giunta Regionale, con deliberazioni del 5

ottobre 2001, n. 1378, del 14 maggio 2002, n. 544, del 10 dicembre 2002, n. 1992, del 10 maggio 2004, n. 675 e con la determinazione del dirigente del settore artigianato del 10 marzo 2005, n. 217 ha altresì qualificato e rafforzato gli strumenti di agevolazione di cui all'art. 37 della L. n. 949/52 e all'art. 23 della L. n. 240/81. La relativa scheda sintetica è stata notificata, ai sensi del Regolamento (CE) n. 70/2001 alla Rappresentanza Permanente d'Italia e alla D.G. Concorrenza c/o la Comunità Europea con il numero XS 10/03;

- anche il POR Puglia 2000-2006 ha stanziato risorse finanziarie, regolamentate da specifica convenzione con il soggetto gestore Artigiancassa, per sostenere ed amplificare gli effetti dei suddetti strumenti di agevolazione, rafforzandoli ulteriormente in quanto ritenuti di centrale importanza per lo sviluppo dell'artigianato e delle PMI;
- che il CdP Puglia 2000-2006 individua espressamente, nelle convenzioni con gli istituti attuatori ai sensi del d.lgs. n. 112/98, le procedure per l'attivazione di alcuni degli strumenti di agevolazione di cui sopra (vds., ad es., la Misura 4. 1. del POR Puglia 2000-2006 - Azione c);
- per effetto di questi regimi convenzionali, il quadro complessivo delle convenzioni è il seguente:
 - convenzione rep. n. 5357 del 30/11/2000 - subentro all'Amministrazione statale nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate con Artigiancassa - con scadenza 16/11/2005;
 - convenzione rep. n. 5556 del 30/7/2001 - atto aggiuntivo alla convenzione tra Regione Puglia ed Artigiancassa SpA rep. n. 5357 del 30/11/2000 - con scadenza 16/11/2005;
 - convenzione rep. n. 5594 in data 8/10/2001 - gestione e attuazione dell'Azione e) della Misura 4.1 del POR 2000 / 2006 - con scadenza il 31/12/2008;
 - convenzione rep. n. 6241 del 12/6/2003 - gestione tipologie di aiuto nel rispetto del Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12/1/2001 - con scadenza 31/12/2005;

- la durata dei corrispondenti interventi previsti nel POR Puglia - anche per effetto delle determinazioni dei comitati di sorveglianza - è stabilita al 31.12.2006 (con procedure di spesa e rendicontazione da ultimarsi entro il 31.12.2008), le convenzioni stipulate con l'Artigiancassa SpA nella sua qualità di Soggetto Gestore e di beneficiario finale hanno, quindi, scadenze variabili, a seconda delle disponibilità finanziarie (Fondo Unico Regionale e/o POR Puglia 2000 / 2006), dal 16 novembre del 2005 giusta convenzione n. 5337 del 30/11/2000 di subentro della Regione Puglia alle Amministrazioni statali, al 31 dicembre del 2008 (convenzione n. 5594 dell'8 ottobre 2001);

considerato che

- con legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 è stato avviato un processo di riforma degli strumenti di agevolazione del l'artigianato, processo attualmente in corso;
- che detta riforma risulta indifferibile dal momento che la vigente carta di aiuti è in scadenza al 31.12.2006 ed è, comunque, in corso di elaborazione la nuova carta degli aiuti per il periodo 2007-2013;
- nelle more della adozione della nuova carta di aiuti ovvero in mancanza di notifica, ogni intervento di incentivazione risulterà sospeso;
- la Regione intende impostare i propri nuovi interventi di incentivazione alle imprese artigiane prevalentemente su strumenti che consentano una logica di rotatività, di conservazione e di redditività delle risorse e che, pertanto, in tale ottica, la finanziabilità delle leggi 949/52 e 240/81 dovrà essere sottoposta a approfondita verifica;
- i nuovi interventi da adottarsi saranno altresì indirizzati verso la semplificazione e la intersettorializzazione degli strumenti agevolativi, attualmente non garantite dagli strumenti vigenti;
- Tutto ciò premesso e considerato, visto l'art. 23 bis della legge 23/2/2006, n. 51, che ha stabilito espressamente "Le convenzioni per le concessioni relative alle agevolazioni, sovvenzioni, con-

tributi o incentivi alle imprese artigiane, di cui all'art. 3, comma 1, L. 489/93 e all'art. 15 D.Lgs. 112/98 possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni", si considera opportuno accedere alla facoltà concessa dal legislatore nazionale concernente, in specie, la proroga della concessione stipulata con Artigiancassa per consentire la prosecuzione dell'operatività degli strumenti di agevolazione per l'artigianato, in ragione del perseguimento del primario interesse pubblico finalizzato allo sviluppo economico del territorio, piuttosto che procedere con l'indizione di una gara ad evidenza pubblica, che risulterebbe, nella certezza attuale di scadenza del regime di aiuti al 31.12.2006, inutilmente esperita.

- Ciò ha suggerito una fase di trattativa con la Direzione generale di Artigiancassa che ha condotto al seguente risultato:
 - proroga di tutte le convenzioni sopra indicate fino al 16.11.2010
 - clausola di recesso ad nutum in favore della Regione Puglia a partire dal 1.1.2009, coincidente con l'improrogabile scadenza fissata per il 31.12.2008 per le rendicontazioni delle procedure di spesa relative al POR Puglia 2000-2006;
 - clausola di risoluzione anticipata ed automatica delle convenzioni per la sopravvenuta cessazione, derivante da fonti normative e regolamentari nazionali o regionali, dell'attuale regime differenziato in favore di un regime unico di aiuti.

applicazione di una riduzione del 10% sul corrispettivo dovuto a valere su tutte le convenzioni.

Copertura Finanziaria ai sensi della l.r. 16/11/2001, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni

- la spesa relativa agli oneri rivenienti dal presente provvedimento troverà copertura a valere sulle disponibilità del cap. 211095 del corrente Bilancio di previsione - Spese per la liquidazione

delle commissioni agli istituti di credito convenzionati per il servizio di gestione dei fondi pubblici - D. L.VO 112/98" Euro 500.000,00;

- Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale in base all'art. 4, comma 4, lettera K della L.R. n. 7/1997;

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di autorizzare la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo alle convenzioni con ARTIGIANCASSA, allegato alla presente delibera, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 bis della legge 23/2/2006, n. 51, ai seguenti patti e condizioni:
 - proroga di tutte le convenzioni sopra indicate fino al 16.11.2010;

- clausola di recesso ad nutum in favore della Regione Puglia a partire dal 1.1.2009, coincidente con l'improrogabile scadenza fissata per il 31.12.2008 per le rendicontazioni delle procedure di spesa relative al POR Puglia 2000-2006;
- clausola di risoluzione anticipata ed automatica delle convenzioni per la sopravvenuta cessazione, derivante da fonti normative e regolamentari nazionali o regionali, dell'attuale regime differenziato in favore di un regime unico di aiuti;

applicazione di una riduzione del 10% sul corrispettivo dovuto a valere su tutte le convenzioni.

- 2) di delegare il Dirigente del Settore Industria a predisporre e sottoscrivere tutti gli atti conseguenti all'attuazione della presente iniziativa.
- 3) di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si procederà all'impegno e liquidazione delle somme di che trattasi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale e sul sito della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

ATTO INTEGRATIVO AI SENSI DELL'ART.23 bis L.23.2.2006 n.51

L'Anno 2006 addidel mese di

Tra la **REGIONE PUGLIA**, di seguito "REGIONE", rappresentata dal dott....., Dirigente del Settore....., domiciliato per la carica presso la sede....., a tanto autorizzato dalla delibera di Giunta Regionale n.....del.....

E

ARTIGIANCASSA – Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane S.p.a., di seguito "ARTIGIANCASSA", Gruppo Bancario BNL, con sede in Roma, via Crescenzo del Monte, n.25/45, capitale sociale Euro 35.000.000,00, interamente versato, codice fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n.01158450583, iscritta all'Albo della Banca d'Italia al n.747756.80, in persona dell'avv. Gianfranco Verzaro, nato a Civitavecchia (RM) il 1 dicembre 1945, in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante, autorizzato ad impegnare formalmente e legalmente la Società che rappresenta,

PREMESSE

- 1) con convenzione del 16 novembre 1995, stipulata tra il Ministero del Tesoro (ora Ministero dell'Economia), di seguito "Ministero" e ARTIGIANCASSA ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L. 26 novembre 1993 n. 489, successivamente modificata ed integrata, è stata disciplinata la gestione, in regime di concessione decennale, degli interventi agevolativi di cui all'art. 37, L. 25 luglio 1952, n. 949, art. 23, L. 21 maggio 1981 n. 240 e L. 14 ottobre 1964 n. 1068;
- 2) con convenzione del 30 novembre 2000, integrata con atto del 30 luglio 2001, la REGIONE è subentrata al Ministero nella convenzione sub 1), ai sensi dell'art. 15 comma 1, D.l.gs.112/98.

Alle predette convenzioni si sono aggiunte, quali atti integrativi e aggiuntivi, le seguenti:

- 3) convenzione rep. n. 5556 del 30/7/2001 – integrativa della convenzione tra Regione Puglia ed Artigiancassa SpA rep. n. 5357 del 30/11/2000 – con scadenza 16/11/2005 – con cui si affida al Comitato Tecnico Regionale l'amministrazione dei fondi per gli interventi agevolativi previsti dalle L.L. 949/52, 240/81, 1068/64, 317/91;
- 4) convenzione rep. n. 5594 sottoscritta in data 8/10/2001 – con cui è stata convenuta, in aggiunta, la gestione e attuazione dell'Azione c) della Misura 4.1 del POR 2000 / 2006 – con scadenza il 31/12/2008, ai sensi dell'art. 5 della convenzione Rep. 5357/00;
- 5) con deliberazioni di Giunta Regionale n. 544 del 14.5.2002, n. 1992 del 10.12.2002 e n. 675 del 10.5.2004 e con determinazione n. 217 del 10.3.2005 sono stati qualificati e rafforzati gli strumenti di agevolazione gestiti da ARTIGIANCASSA
- 6) in esecuzione della deliberazione G.R.1992/02, di cui al precedente punto 5), è stata sottoscritta la convenzione rep.6241 in data 12 giugno 2003, con cui la REGIONE ha affidato ad ARTIGIANCASSA, in conformità al Programma Operativo Regionale 2000-2006 – Misura 4.1 – Azione C, la gestione di fondi incrementativi di quelli già previsti nella convenzione sub 1), così modificando la convenzione sub 4);
- 7) l'art. 23 bis della legge 23/2/2006, n. 51 ha stabilito espressamente “Le convenzioni per le concessioni relative alle agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi alle imprese artigiane, di cui all'art. 3, comma 1, L. 489/93 e all'art. 15 D. Lgs. 112/98 possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni”

- 8) con legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 è stato avviato nella Regione Puglia un processo di riforma degli strumenti di agevolazione dell'artigianato, processo attualmente in corso;
- 9) detta riforma risulta indifferibile dal momento che la vigente carta di aiuti regionale è in scadenza al 31.12.2006 ed è, comunque, in corso di elaborazione la nuova carta degli aiuti per il periodo 2007-2013;
- 10) nelle more della adozione della nuova carta di aiuti regionale ogni intervento di incentivazione risulterà sospeso;
- 11) la Regione intende impostare la prossima programmazione dei propri nuovi interventi di incentivazione su strumenti che consentano una logica di rotatività, di conservazione e di redditività delle risorse e che, pertanto, in tale ottica, la finanziabilità delle leggi in materia di agevolazioni all'artigianato (L.L. 949/52 e 240/81) dovrà essere sottoposta a approfondita verifica, anche in considerazione di quanto disposto dalla Comunicazione comunitaria n.54/08 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 4.3.2006, avente ad oggetto "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale";
- 12) la Regione intende altresì integrare i nuovi strumenti di incentivazione alle imprese artigiane con quelli in favore delle altre imprese di piccola dimensione, nell'ambito della più generale azione di razionalizzazione e semplificazione degli strumenti di incentivazione alle imprese;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le costituite parti si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto integrativo.

ARTICOLO 2

I termini di scadenza delle convenzioni di cui ai punti 1 e 2 della premessa – come modificate ed integrate dai successivi atti aggiuntivi – in particolare:

1. convenzione rep. n. 5556 del 30/7/2001 - atto aggiuntivo alla convenzione tra Regione Puglia ed Artigiancassa SpA rep. n. 5357 del 30/11/2000 – con scadenza 16/11/2005;
2. convenzione rep. n. 6241 del 12/6/2003 – gestione tipologie di aiuto nel rispetto del Regolamento (CI) n. 70/2001 del 12/1/2001 – con scadenza 31/12/2005;
3. convenzione rep. n. 5594 in data 8/10/2001 – gestione e attuazione dell’Azione c) della Misura 4.1 del POR 2000 / 2006 – con scadenza il 31/12/2008;

sono prorogati, inclusi gli atti aggiuntivi e modificativi da 1 a 3 del presente articolo, sino al 16 novembre 2010, fatta salva per la REGIONE la facoltà di recedere *ad nutum*, con efficacia immediata, a partire dal 1 gennaio 2009, con comunicazione semplice, inviata a mezzo raccomandata a.r., a cura e firma del Dirigente del Settore Industria.

ARTICOLO 3

Restano immutate le altre condizioni di cui alle convenzioni del 16 novembre 1995 e del 30.11.2000 e successive modifiche ed integrazioni di cui all’art. 2 del presente atto.

ARTICOLO 4

Fermi restando i termini di corresponsione delle commissioni di cui all’art. 7, 1° comma, della convenzione del 16 novembre 1995, per effetto dell’art. 23 bis L.51/06, la misura di tutte le commissioni, di competenza regionale, spettanti ad ARTIGIANCASSA per effetto delle convenzioni e loro atti aggiuntivi e integrativi di cui all’art.2 del presente atto sono ridotte del 10% (diecipercento) con riferimento alle domande di agevolazione presentate al Sistema creditizio e finanziario successivamente al 16.11.2005. La misura delle commissioni pattuita nel presente atto non è soggetta ad alcuna revisione futura.

ARTICOLO 5

Fermo restando il termine di proroga *sub* art. 2, le parti si danno reciprocamente atto che le convenzioni oggetto di proroga si risolvono anticipatamente ed automaticamente, senza particolari formalità, per la sopravvenuta cessazione, derivante da fonti normative e regolamentari nazionali o regionali, dell'attuale regime differenziato di incentivazione per le imprese artigiane in favore di un regime unico di aiuti.

ARTICOLO 6

Le parti confermano i contenuti delle convenzioni e degli atti integrativi e aggiuntivi indicati all'art. 2 per tutto quanto non modificato dal presente atto.

ARTICOLO 7

Il presente atto, soggetto al regime fiscale stabilito dal DPR 29.9.1973 n.601, è redatto in carta libera e va registrato gratuitamente senza alcuna esazione di imposta o tassa, come gratuitamente va fatta ogni altra formalità ad esso inerente e conseguente. Letto, confermato e sottoscritto.

ARTIGLIANCASSA S.p.a.

REGIONE PUGLIA



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Avv. Davide F. PELLEGRINO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 2006, n. 1552

Accordo di Programma Quadro “Ricerca Scientifica”. Delibere CIPE n. 17/03 e n. 20/04. Intervento “Progetti esplorativi” Ric 001. Approvazione schema di Convenzione Regione Puglia – ATS dei soggetti beneficiari e dei criteri per la determinazione dei costi ammissibili.

L'Assessore allo Sviluppo Economico, Dott. Sandro Frisullo, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di Misura e dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- Con le delibere n. 1458 del 26/09/2003 e 1531 del 07/10/2003 la Giunta Regionale ha ripartito per settori di intervento, le risorse assegnate alla Regione Puglia dalla deliberazione CIPE (Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - Rifinanziamento Legge 208/1998 triennio 2003-2005). Con le stesse deliberazioni, la Giunta regionale ha individuato tra i settori di intervento il settore Ricerca a cui ha assegnato Euro 59.000.000,00 delle risorse disponibili ed ha individuato i Responsabili per la sottoscrizione degli Accordi di programma Quadro, tra cui quello sulla Ricerca.
- Con Deliberazione n. 946 del 07/07/2005, la Giunta Regionale ha preso atto dell'Accordo di programma Quadro in materia di “Ricerca Scientifica”, sottoscritto in data 28/04/05;
- in attuazione della linea 1 del suddetto Accordo di programma Quadro, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1170 del 06/08/05 ha approvato il bando di evidenza pubblica in materia di Progetti Esplorativi;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del bando citato, l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione - ARTI - ha istituito, con decreto del Presidente dell'Agenzia n. 03 del 2 novembre 2005, una commissione di esperti indipendenti

con il compito di assegnare un punteggio ad ogni proposta esaminata;

- con atto dirigenziale n. 136 del 2/12/2005, del Settore Programmazione, è stata impegnata la somma complessiva di Euro 15.000.000,00 da destinare a favore dei beneficiari del bando ad evidenza pubblica in materia di Progetti strategici, di cui alla D.G.R. 1170/2005;
- con nota n. 29/APQ/LI/PE.b del 16/12/2005 l'ARTI ha comunicato l'esito della valutazione dei progetti;
- con determinazione n. 13 del 23/01/2006, il Dirigente del Settore Programmazione e Politiche Comunitarie ha approvato la graduatoria formulata sulla base delle valutazioni espresse dalla commissione di esperti, provvedendo alla notifica di tale atto ai soggetti interessati;
- Con deliberazione n. 589 del 15/05/06 sono state adottate disposizioni organizzative e di gestione e variazioni al bilancio di previsione 2006, con la citata delibera è stato nominato il Dirigente del Settore Industria e PMI quale Responsabile dell'APQ Ricerca, sottoscritto il 28/04/05 e finanziato dalla Del. CIPE n. 17/03;

Tutto ciò premesso

si propone di approvare lo schema di convenzione Regione Puglia - ATS dei Soggetti beneficiari delle agevolazioni relative ai Progetti Esplorativi e i Criteri per la determinazione dei costi ammissibili.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni:

Il presente provvedimento troverà copertura finanziaria negli impegni già assunti per il bando relativo all'APQ Ricerca - Progetti Esplorativi Det. n. 136 del 02/12/2005 UPB 10.3.5 Cap. 1149101 “APQ Ricerca Scientifica - Spese finanziate dalla delibera CIPE n. 17/03”, per l'importo di Euro 15.000.000,00 a favore dei beneficiari del bando di evidenza pubblica in materia di Progetti Esplorativi di Sperimentazione di cui alla D.G.R. n. 1170/2005, impegno n. 7 del 06/12/2005.

Il presente provvedimento rientra nella categoria d'atti di competenza della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. 7/97 art. 4 comma 4 lett. K.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la seguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario Responsabile e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di approvare lo schema di Convenzione tra Regione Puglia e ATS dei Soggetti beneficiari delle agevolazioni relative ai Progetti Esplorativi, allegato A, al presente provvedimento per costituirne parte integrante;
- Di approvare i Criteri per la rendicontazione e per la determinazione dei costi ammissibili, Allegato B, al presente provvedimento per costituirne parte integrante;
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito internet: www.regione.puglia.it;
- Di delegare il Dirigente del Settore Industria, ed Industria Energetica alla stipula delle Convenzioni;
- Di delegare il Settore Industria ed Industria Energetica ad espletare tutti gli adempimenti conseguenziali.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

Allegato A

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI
"RICERCA SCIENTIFICA" NELLA REGIONE PUGLIA**

CONVENZIONE

**BANDO "PROGETTI ESPLORATIVI DI SPERIMENTAZIONE"
(Deliberazione della Giunta Regionale del 06.08.05, n. 1170)**

Convenzione

TRA

la REGIONE PUGLIA, di seguito detta "Regione", con sede in Bari Lungomare Nazario Sauro n. 33, (C.F. 80017210727), legalmente rappresentata da..., in qualita' di, a cio' debitamente abilitato;

E

ATS (di seguito indicata come "soggetto beneficiario"), con sede in «CITTA» («Prov»), «Indirizz», rappresentato ai fini del presente contratto dal/dalla «Pers» nato/a a «luogoNascita» il «DataNascita», in qualita' di «Qualifica» e legale rappresentante, a cio' debitamente abilitato/a;

PREMESSO CHE:

- Con le delibere n. 1458 del 26 /09/2003 e 1531 del 07/10/2003 la Giunta Regionale ha ripartito per settori di intervento, le risorse assegnate alla Regione Puglia dalla deliberazione CIPE (Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate -- Rifinanziamento Legge 208/1998 triennio 2003-2005). Con le stesse deliberazioni, la Giunta regionale ha individuato tra i settori di intervento il settore Ricerca a cui ha assegnato € 59.000.000,00 delle risorse disponibili ed ha individuato i Responsabili per la sottoscrizione degli Accordi di programma Quadro, tra cui quello sulla Ricerca.
- con deliberazione n. 946 del 7/7/2005, la Giunta Regionale ha preso atto dell'Accordo di Programma Quadro in materia di "Ricerca Scientifica", sottoscritto in data 28/4/2005;
 - in attuazione della linea 1 del suddetto Accordo di Programma Quadro, la Giunta Regionale, con provvedimento n. 1170 del 6/8/2005, ha approvato il bando di evidenza pubblica in materia di Progetti Esplorativi di Sperimentazione, pubblicato sul BURP n. 107 del 25/08/05;
 - ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del bando citato, l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione – ARTI - ha istituito, con decreto del Presidente dell'Agenzia n. 03 del 02 novembre 2005, una commissione di esperti indipendenti con il compito di assegnare un punteggio ad ogni proposta esaminata;
 - con atto dirigenziale n. 136 del 2/12/2005 è stata impegnata la somma complessiva di Euro 15.000.000,00 da destinare ai vincitori del bando sopra citato;
 - con nota n. 29/APQ/LI/PE.b del 16/12/2005 l'ARTI ha comunicato l'esito della valutazione dei progetti;
 - con determinazione n. 13 del 23/01/2006, il Dirigente del Settore Programmazione e Politiche Comunitarie ha approvato la graduatoria formulata sulla base delle valutazioni espresse dalla commissione di esperti, provvedendo alla notifica di tale atto ai soggetti interessati;

TUTTO CIO' PREMESSO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1: OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il soggetto beneficiario si impegna a realizzare ed eseguire le attività descritte nella Domanda di finanziamento e contraddistinte dal codice «**CODI**». Tale Domanda di finanziamento, acquisita agli atti del Settore Programmazione, nel prosieguo denominata "Domanda", costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il progetto approvato non potrà essere modificato in corso di esecuzione negli obiettivi, attività e risultati attesi.

ART. 2: DURATA

Le attività di cui alla Domanda dovranno essere realizzate a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto e completate, a pena di revoca del contributo, entro e non oltre dodici mesi.

Può essere concessa dalla Regione Puglia una proroga, dietro specifica richiesta motivata, unicamente per casi eccezionali, una sola volta, per una durata non superiore al 25% di quella inizialmente prevista.

ART. 3: SOSTITUZIONE COORDINATORE E RESPONSABILE SCIENTIFICO

Eventuali sostituzioni del Coordinatore Scientifico e/o di responsabili scientifici delle unità di ricerca devono essere comunicate tempestivamente alla Regione Puglia, che procederà, con le modalità indicate all'art. 6 del bando di gara pubblicato sul BURP n. 107 del 25-8-2005, alla nuova valutazione del progetto. Qualora, a seguito della nuova valutazione, il punteggio assegnato si riduca in misura superiore al 10% rispetto a quello ottenuto in fase di valutazione, il Beneficiario decade dal contributo. Il Beneficiario decade comunque dal contributo qualora la nuova valutazione lo posizioni al di sotto del punteggio ottenuto dal primo dei progetti in graduatoria valutati e non finanziati.

ART. 4: IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Per lo svolgimento delle attività di cui alla Domanda la Regione Puglia si impegna a trasferire al soggetto beneficiario un contributo di «**CONTRTOT**» ==.

Tale somma, a copertura dell'80% dei costi necessari per la realizzazione delle attività specificate in Domanda, costituisce il contributo massimo riconoscibile e, pertanto, per nessun motivo il soggetto beneficiario potrà richiedere alla Regione Puglia somme aggiuntive a fronte delle attività di cui al presente atto.

Il soggetto beneficiario si impegna ad assicurare un cofinanziamento non inferiore al 20% del totale dei costi ammissibili. Parte del cofinanziamento deve essere sostenuto dalla/e impresa/e aderente/i al progetto in misura non inferiore al 10% dei costi ammissibili.

L'erogazione dell'importo sopra indicato avverrà nei modi e nei termini di cui al seguente articolo 5, mediante emissione di mandato di pagamento da parte di Regione Puglia e con accredito su conto corrente intestato al soggetto beneficiario (ATS), specificatamente acceso per la gestione del programma, con:

numero c/c.....
Banca
Via
Città
CAB/ABI/CIN

In deroga a quanto indicato al successivo articolo 5, resta inteso che i tempi di erogazione delle somme a favore del soggetto beneficiario sono comunque condizionati e vincolati all'effettiva disponibilità della relativa provvista finanziaria.

ART. 5: MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo di cui al precedente art. 4 sarà corrisposto da parte della Regione Puglia, sulla base dei costi riconosciuti ammissibili a seguito del controllo amministrativo-contabile e tecnico di congruità, attraverso:

1. una prima anticipazione, pari al 40% (quaranta per cento) del contributo complessivo concesso, a seguito di specifica richiesta presentata dal beneficiario ad avvenuta sottoscrizione del presente atto;
2. una seconda anticipazione, pari al 40% (quaranta per cento) del contributo complessivo concesso, a seguito della presentazione della relazione tecnica intermedia e rendicontazione delle spese dalla quale risulti interamente speso l'importo ricevuto a titolo di prima anticipazione;
3. il saldo, pari al 20% (venti per cento) del contributo complessivo concesso, a seguito di verifica di congruità tecnico-amministrativa e sulla base dei costi totali riconosciuti ammissibili.

ART. 6: RAPPORTI PERIODICI, FINALE E RENDICONTAZIONE

Il soggetto beneficiario si impegna a fornire alla Regione relazioni trimestrali sullo stato di avanzamento del programma, a decorrere dalla sottoscrizione della presente convenzione, segnalando tempestivamente ogni eventuale impedimento alla diligente e puntuale esecuzione degli interventi.

Il soggetto beneficiario, così come specificato al precedente art. 5, al fine di ricevere la seconda anticipazione, deve trasmettere alla Regione Puglia una relazione tecnica intermedia riportante le attività svolte ed i risultati conseguiti, nonché il rendiconto attestante i costi sostenuti.

Il rendiconto dei costi sostenuti dovrà essere analitico, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, dovrà essere redatto riproducendo le singole

voci di spesa ammesse a contribuzione e dovrà essere corredato delle copie dei giustificativi di spesa rendicontati e dei relativi atti di liquidazione.

Il rendiconto dovrà includere dichiarazione del rappresentante legale del soggetto beneficiario, con la quale si attesti che i singoli importi rendicontati sono stati effettivamente sostenuti con i pagamenti ivi indicati e che le spese sostenute non sono state rimborsate, né richieste a rimborso, neanche parzialmente, ad altri soggetti pubblici.

A conclusione delle attività e nel termine massimo di novanta giorni a decorrere da tale data, il soggetto beneficiario dovrà presentare alla Regione Puglia il rapporto finale, riportante le attività svolte ed i risultati conseguiti, nonché il rendiconto finale attestante i costi sostenuti. Il rapporto finale deve consentire l'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari per la valutazione tecnico/economica degli obiettivi e dei risultati ottenuti.

Il rendiconto finale, oltre a quanto previsto nei rendiconti intermedi dovrà includere dichiarazione del rappresentante legale del soggetto beneficiario con la quale si attesti la data di completamento dell'attività.

La documentazione tecnico-amministrativa, sia per la dimostrazione della fase intermedia di avanzamento lavori che per la rendicontazione finale di chiusura attività, dovrà essere redatta in conformità alla modulistica presentata dalla Regione Puglia al soggetto beneficiario.

ART. 7: COSTI AMMISSIBILI A RENDICONTO - DETERMINAZIONE ED EVENTUALE RIDUZIONE DEL SALDO

I costi ammissibili a rendiconto sono quelli indicati dall'allegato al presente atto denominato "Criteri per la determinazione e rendicontazione dei costi ammissibili".

Qualora il rendiconto finale presentato dal soggetto beneficiario registri un totale inferiore all'importo di cui alla Domanda, il saldo del contributo, di cui all'art. 5, sarà corrispondentemente ridotto ed il contributo complessivamente non potrà superare l'80% di quanto effettivamente rendicontato ed accettato.

Nel caso in cui la quota di cofinanziamento da parte dei privati risulti inferiore al 10%, il contributo verrà ridotto in modo tale da garantire le proporzioni tra quote di partecipazione effettiva dei privati e contributo pubblico.

ART. 8: AUTONOMIA DELLE PARTI

Il soggetto beneficiario riconosce che qualsiasi impegno o responsabilità comunque assunti nei confronti di terzi faranno esclusivamente carico al soggetto beneficiario stesso. La Regione Puglia rimane del tutto estranea ai rapporti giuridici e di fatto posti in essere a qualsiasi titolo dal soggetto beneficiario, il quale manleva la Regione Puglia stessa da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, nonché da ogni pretesa ed azione al riguardo che derivino in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto del presente contratto.

ART. 9: DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto al soggetto beneficiario di cedere in tutto o in parte il presente contratto a soggetti esterni o anche ad organismi collegati o controllati.

ART. 10: MONITORAGGIO, VERIFICHE E POTERI ISPETTIVI

La Regione Puglia provvederà all'attività di monitoraggio e valutazione del progetto e dei risultati scientifici conseguiti, nonché di verifica sull'esatto adempimento degli obblighi posti a carico del soggetto beneficiario in riferimento al presente atto, ivi compreso l'esame della rendicontazione finale.

Con le medesime modalità, la Regione Puglia, a seguito del ricevimento della documentazione di chiusura attività, procederà alla verifica di congruità tecnico-amministrativa delle attività svolte e, quindi, alla verifica ispettiva finale di controllo tecnico-amministrativo degli interventi realizzati ammessi all'agevolazione esaminandone la rendicontazione.

E' facoltà della Regione Puglia richiedere ogni ulteriore documentazione, chiarimento e/o rendicontazione intermedia, per tutta la durata delle attività previste dal progetto.

A tal fine il soggetto beneficiario si obbliga a consentire l'accesso degli incaricati della Regione Puglia a tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile, alle proprie scritture contabili, ai locali e le sedi in cui si svolgono le attività e a quant'altro si renda necessario.

Inoltre, il soggetto beneficiario si obbliga a fornire con le modalità ed i tempi all'uopo dalla Regione Puglia indicati, i dati necessari al monitoraggio della spesa.

Infine, è fatto obbligo al soggetto beneficiario, pena la decadenza dal contributo, dare completo ed esauriente riscontro ad eventuali richieste di chiarimento e/o integrazione entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento delle stesse.

Il soggetto beneficiario dovrà mantenere il possesso dei beni ammessi ad agevolazione per 5 (cinque) anni dalla data di erogazione del saldo e dovrà inoltre custodire per lo stesso periodo tutta la documentazione tecnica ed amministrativa inerente il progetto finanziato.

ART. 11: RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Alla Regione Puglia e' riservata la facoltà di sospendere l'erogazione del contributo, allorché la realizzazione delle attività non proceda nei tempi e con le modalità previste nella Domanda e nella presente convenzione.

Alla Regione Puglia e' riservato il potere di risolvere la presente convenzione nel caso in cui il soggetto beneficiario incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni di cui al presente atto, quanto a norme di legge o regolamenti, disposizioni amministrative e norme di buona e corretta amministrazione.

A tal riguardo le parti, ai sensi dell'art. 1456 Cod.Civ., convengono che le condizioni e le modalità di attuazione stabilite nel presente contratto sono a tutti gli effetti preteritori ed essenziali, in conseguenza esso si intenderà risolto di diritto della convenzione in caso di inadempimento, di grave ritardo del soggetto beneficiario o di negligenza nell'adempimento degli obblighi assunti.

Il contratto si risolverà di diritto, ove la diffida ad adempiere, comunicata dalla Regione Puglia effettuata con lettera raccomandata al soggetto beneficiario, contenente l'indicazione delle gravi inadempienze riscontrate, rimanga senza effetti decorsi giorni quindici dalla sua ricezione.

In caso di risoluzione, la concessione del contributo verrà revocata e il soggetto beneficiario sarà tenuto a ripetere le somme eventualmente ricevute a titolo di anticipazione maggiorate dell'interesse pari al tasso legale vigente alla data di risoluzione, maggiorato di 5 (cinque) punti.

In caso di risoluzione, la Regione Puglia si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni.

Costituisce causa di risoluzione di diritto, il caso in cui al termine della durata prevista dalla Domanda non sia stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori pari ad almeno l'80% (ottanta per cento). In tale ipotesi, il contributo verrà revocato per intero.

La Regione Puglia potrà inoltre recedere dal contratto qualora, nel corso delle attività contrattuali, emerga l'impossibilità, anche per cause non imputabili al soggetto beneficiario, di conseguire gli obiettivi di cui alla Domanda.

Il recesso sarà esercitato mediante comunicazione scritta ed avrà effetto immediato a partire dal momento del suo ricevimento da parte del soggetto beneficiario.

In caso di recesso verranno riconosciuti al soggetto beneficiario i costi effettivamente sostenuti sino alla data in cui il recesso viene esercitato.

ART. 12: REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

Gli oneri di cui al presente atto e quelli di registrazione sono a carico del soggetto beneficiario.

ART. 13: RINVIO A NORME

Le dichiarazioni citate ai precedenti articoli sono da intendersi rilasciate ai sensi e per gli effetti del D.P.R. del 28/12/200 n. 445.

Si intendono applicate al presente atto le norme regionali, nazionali e comunitarie in tema di disciplina degli aiuti di stato alla ricerca e sviluppo.

ART. 14: FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia le Parti convengono la competenza esclusiva del Tribunale di Bari.

Letto, confermato e sottoscritto in data

REGIONE PUGLIA

....

....

«Denom»

«Qualifica»

«Pers»

APPROVAZIONI SPECIFICHE

Ai sensi dell'art. 1341 cc si approvano ed accettano specificamente le condizioni di cui agli artt.:

ART. 1: OGGETTO DELLA CONVENZIONE

ART. 3: SOSTITUZIONE COORDINATORE E RESPONSABILE SCIENTIFICO

ART. 4: IMPORTO DEL CONTRIBUTO

ART. 5: MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

ART. 6: RAPPORTI PERIODICI, FINALE E RENDICONTAZIONE

ART. 7: COSTI AMMISSIBILI A RENDICONTO - DETERMINAZIONE ED EVENTUALE RIDUZIONE DEL SALDO

ART. 10: MONITORAGGIO, VERIFICHE E POTERI ISPETTIVI

ART. 11: RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO


ART. 14: FORO COMPETENTE

Letto, confermato e sottoscritto in data

«Denom»
«Qualifica»
«Pers»

Il presente allegato è composta da n. 8 pagine.

Il Dirigente del Settore Industria
avv. Davide F. Pellegrino



Allegato B

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI
"RICERCA SCIENTIFICA" NELLA REGIONE PUGLIA**

**Criteria per la determinazione e
rendicontazione dei costi ammissibili**

**BANDO "PROGETTI ESPLORATIVI DI SPERIMENTAZIONE"
(Deliberazione della Giunta Regionale del 06.08.05, n. 1170)**

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI AMMISSIBILI

CRITERI GENERALI

Nei paragrafi che seguono si definiscono categoria per categoria i criteri da considerare per l'ammissibilità dei costi.

I costi rendicontati dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere di incarico, ordini, ecc.) da cui risulti chiaramente l'oggetto dell'attività o fornitura, il suo costo, la sua pertinenza al programma, i termini di svolgimento e/o consegna.

Sono ammissibili solo le spese effettuate a partire dal giorno successivo a quello della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

In linea generale i costi sono riconosciuti solo se:

- ✓ sono direttamente connessi alla realizzazione delle attività previste dal programma;
- ✓ sono effettivamente stati sostenuti dai beneficiari, ovvero non sono stati rimborsati da altri Enti;
- ✓ sono stati realmente pagati; vale cioè per essi il criterio di "cassa", con le sole eccezioni degli oneri differiti per il personale e delle spese generali forfettarie.

Le spese di cui non si dia dimostrazione inequivocabile dell'avvenuto pagamento alla presentazione del rendiconto contabile saranno escluse dai costi ammissibili. La documentazione di rendiconto deve, pertanto, contenere copia conforme dei giustificativi di spesa quietanzati con relativi attestati di pagamento (mandati di pagamento, assegni, ecc.). Non è ammissibile la modalità di pagamento per contanti.

Tutte le fatture e gli altri documenti di spesa (cedolini, ricevute, ecc.) dovranno riportare gli estremi dell'atto d'impegno e dovranno essere annullati mediante apposizione di un timbro recante la dicitura: **"Accordo di Programma Quadro per la Ricerca – Progetti Esplorativi"**

L'IVA è ammessa a rendiconto nella misura in cui non può in alcun modo essere recuperata dai soggetti beneficiari. A tal riguardo si riporta la norma n. 7 "IVA e altre imposte e tasse" di cui al regolamento 1685/2000 della Commissione Europea: "L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, oppure dal singolo destinatario nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'art. 87 del trattato, e, nel caso di aiuti concessi da organismi designati dagli Stati. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata non

può essere considerata ammissibile anche se non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario.”.

In sintesi, i principi generali di rendicontabilità sono i seguenti:

I. non sono esonibili costi già finanziati a livello comunitario, nazionale o regionale;

II. sono imputabili solo costi reali che devono:

- 1) figurare nell'elenco delle categorie di costi ammissibili;
- 2) essere connessi all'iniziativa;
- 3) essere documentati con giustificativi in originale tenuti a disposizione presso la sede amministrativa del soggetto beneficiario;
- 4) essere conformi alle norme contabili e fiscali nazionali;
- 5) essere registrati nella contabilità del soggetto beneficiario;
- 6) essere sostenuti nel periodo di tempo compreso tra la data di presentazione della domanda e la data di conclusione dell'attività;
- 7) essere contenuti nei limiti degli importi approvati in preventivo;
- 8) essere sostenuti secondo principi di economia e sana gestione finanziaria;
- 9) corrispondere a pagamenti effettivamente eseguiti.

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI COSTI

Nell'ambito dei criteri generali sopra elencati sono ammissibili i costi di seguito indicati, a condizione che gli stessi siano riconosciuti rendicontabili e fatto salvo, comunque, il diritto della Regione Puglia di valutarne, anche, la congruità e la pertinenza in base alla documentazione presentata.

Nel seguito vengono definite le modalità di rendicontazione delle spese rivenienti dalle attività previste nelle azioni di cui al programma nonché vengono fornite istruzioni in merito alla determinazione dei costi ammissibili, suddivisi per tipologie di costo ed alla compilazione delle schede per la rendicontazione corrispondenti ciascuna ad una singola tipologia di costo.

La rendicontazione delle spese dovrà essere resa sulla base delle tabelle alligate al presente manuale. Le spese dovranno essere rendicontate in euro.

A) COSTI DEL PERSONALE

Le attività del personale dovranno risultare sia dalla ordinata raccolta della documentazione del programma, sia dal registro delle presenze, redatto sulla base della tabella allegata, nel quale il personale - sotto la supervisione del Responsabile Progettuale - dovrà registrare l'impegno effettivamente dedicato al programma.

a1) - Personale dipendente -

Questa voce comprenderà il personale in organico del Soggetto Beneficiario (ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario nella misura in cui è impiegato nel progetto di ricerca) in forza con contratto di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato, con esclusione delle attività di "funzionalità organizzativa" (personale di supporto segretariale, commessi, ecc.) che rientrano nelle spese generali. E' necessario tenere a disposizione i curricula del personale dipendente impegnato nel progetto.

Il costo relativo sarà determinato in base alle ore lavorate, valorizzate al costo orario da determinare come appresso indicato:

- per ogni persona impiegata sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata di contributi di legge o contrattuali e di oneri differiti);

- il costo orario sarà computato dividendo il suddetto costo annuo per le ore lavorative annue;
- il calcolo del costo orario andrà evidenziato in un prospetto sottoscritto dal direttore amministrativo, e tenuto a disposizione presso il Soggetto Realizzatore per i normali controlli da effettuare in loco;
- le ore attribuibili al programma per ogni unità lavorativa non potranno eccedere quelle massime annue consentite dai contratti di lavoro vigenti. Nel caso di personale universitario, non sono rendicontabili complessivamente più di 780 ore/anno. Da questi ultimi è richiesta un'autocertificazione attestante che tale massimale non sia stato superato conteggiando le altre attività in cui il personale rendicontato è eventualmente impegnato:
- il personale dipendente potrà essere utilizzato a tempo pieno e/o a tempo parziale.

Per il personale dipendente dovranno essere disponibili gli ordini di servizio debitamente firmati e tutti i documenti che comprovino l'avvenuto pagamento delle retribuzioni e dei contributi di legge o contrattuali e l'accantonamento degli oneri differiti, oltre che le tabelle di registrazione di impegno, debitamente firmate da ogni dipendente impegnato sul programma.

a2) - Personale non dipendente -

Questa voce comprenderà il personale utilizzato dal Soggetto Beneficiario con contratti di lavoro così come previsti e disciplinati dalla vigente normativa, impegnato in attività analoghe a quelle del personale dipendente di cui al punto a1, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture del Soggetto Beneficiario. In costi relativi a tale personale non potranno superare, parametrando alle qualifiche professionali necessarie, quelli corrispondenti ai livelli retributivi del personale dipendente.

Le attività del personale non dipendente dovranno risultare dal registro delle presenze, da redigere secondo la tabella allegata, nella quale i singoli addetti, sotto la supervisione del Responsabile Progettuale, dovranno indicare e sottoscrivere il numero di ore quotidianamente dedicate al programma, suddivise tra le attività oggetto dell'incarico.

Inoltre anche per il personale non dipendente dovranno essere disponibili curricula, giustificativi di spesa e documentazione comprovante la regolare liquidazione di tali costi.

Nel caso in cui i suddetti rapporti configurino incarichi professionali, il costo giornaliero non potrà eccedere i parametri massimi di seguito indicati:

LIVELLO	ESPERIENZA NEL SETTORE SPECIFICO DI CONSULENZA	TARIFFA MAX
I	> 15 ANNI	EUR 450,00
II	10-15 ANNI	EUR 400,00
III	5-10 ANNI	EUR 200,00
IV	2-5 ANNI	EUR 150,00

B) STRUMENTAZIONE E ATTREZZATURE

In questa voce verranno incluse attrezzature e strumentazioni acquistate per la realizzazione delle attività previste dal programma. Se la strumentazione e le attrezzature in questione non sono utilizzate per la loro durata di vita totale per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili solo i costi dell'ammortamento corrispondente al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati sulla base delle buone pratiche contabili.

Qualora un bene venga acquisito utilizzando la forma del "leasing", sarà ammessa al finanziamento soltanto la quota capitale delle singole rate pagate, con esclusione della quota interessi e delle spese accessorie.

C) PRESTAZIONI DI TERZI

In questa voce rientrano le attività di carattere scientifico realizzate da soggetti diversi dal Soggetto Beneficiario, nonché le prestazioni specialistiche di carattere esecutivo, senza contenuto di ricerca o progettazione, commissionate a terzi.

Le prestazioni di terzi non potranno eccedere la misura massima del 10% dell'importo complessivo del progetto e dovranno essere giustificate in termini di giornate uomo, il cui costo giornaliero non potrà eccedere i parametri sopra riportati nella voce a2.

D) BENI IMMATERIALI ACQUISTATI DA TERZI

In questa voce rientrano gli eventuali acquisti, necessari per lo svolgimento delle attività, relativi a beni immateriali, quali, a titolo esemplificativo: risultati di ricerche, know-how, brevetti, diritti di licenza.

E) BENI MATERIALI

Sotto questa voce ricadono materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico, oltre alle strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi.

Per i materiali di consumo specifico dovrà essere attestata l'effettiva utilizzazione nel programma, mediante apposita dichiarazione rilasciata sotto la propria responsabilità dal Responsabile Progettuale.

Non entrano nella voce materiali di consumo, in quanto già compresi nelle spese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: toner, carta per stampanti, utenze, ecc.

F) SPESE GENERALI

Le spese generali comprendono tutte le spese che, non essendo esplicitamente contenute nelle altre voci di spesa ammesse, ed essendo individuabili come costi "indiretti", siano ritenute pertinenti alla realizzazione dell'iniziativa finanziata. Tali spese dovranno essere imputate in modo equo, conformemente alle norme di contabilità generalmente riconosciute. I criteri di calcolo delle spese generali, qui di seguito riportati, sono riconosciuti dalla Commissione Europea come conformi alle condizioni generali che regolano i contratti europei di Ricerca e Sviluppo. In particolare, il primo criterio di calcolo riguarda tutti i soggetti privati che hanno un sistema di contabilità analitica. Il secondo criterio riguarda invece quei soggetti pubblici, come le Università, per i quali è difficile imputare analiticamente i costi.

Fatta questa premessa, per le attività realizzate da soggetti privati, il criterio di calcolo, basato sui dati medi di bilancio del triennio precedente la data di sottoscrizione della convenzione, è il seguente :

- **determinazione del valore assoluto (A)** che assume il complesso delle spese **per funzionalità ambientale** (ad esempio: pulizia, energia, illuminazione, riscaldamento, acqua, lubrificanti, gas, ecc.) **per funzionalità operativa** (per esempio: posta, telefono, cancelleria, fotocopie, abbonamenti, ecc.), **assistenza al personale** (per esempio: infermeria, mensa, trasporti, previdenza interna, ecc.); **personale indiretto** (fattorini, magazzinieri, segretarie, ecc.); **funzionalità organizzativa** (attività di presidenza, direzione generale, consiglio di amministrazione, contabilità generale, acquisti, ecc.); **corsi, congressi, mostre, fiere** (costo del personale partecipante, costi per iscrizione e partecipazione, materiale didattico, ecc.); **spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali** (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni, ecc.), nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria della strumentazione e delle attrezzature di ricerca e/o sviluppo;

- **determinazione del costo di personale C**, al netto delle spese già riconosciute come generali;
- determinazione del rapporto $I=A/C$;

Tale valore percentuale sarà moltiplicato, per coerenza interna di calcolo, per l'ammontare complessivo delle spese di programma di cui alle voci a1 ed a2, e darà luogo al costo ammissibile per la voce spese generali, ma non potrà essere superiore al 20% del costo del personale.

Il criterio di calcolo dell'incidenza (I) dovrà risultare da relazione sottoscritta dal responsabile amministrativo.

In sede di rendicontazione non sarà necessario produrre giustificativi di spesa relativi alle spese generali.

Per le attività realizzate da soggetti pubblici, le spese generali saranno calcolate nella misura forfettaria massima del 20% del costo del personale di cui alle voci a1 e a2.

G) ALTRI COSTI DI ESERCIZIO

Sono ammissibile altri costi non rientranti in quelli previsti dalle precedenti voci, purchè connessi alla realizzazione del progetto di ricerca.

Rientrano in questa voce i costi di missioni e viaggi, vale a dire i costi effettivamente liquidati al personale impegnato nelle attività di cui alle precedenti voci A e C.

I viaggi e missioni devono rientrare nelle attività di cui al progetto di ricerca, circostanza che deve risultare da documentazione idonea a dimostrare inequivocabilmente la motivazione tecnica della missione/viaggio e la sua pertinenza con le attività progettuali.

Le modalità di liquidazione delle spese e l'entità delle stesse devono essere conformi a quanto previsto dal CCNL di riferimento per il personale dipendente. Per il personale non dipendente, consulenti e professionisti, i costi per viaggi sostenuti nell'ambito ed in ragione della realizzazione delle attività assegnate saranno riconosciuti nella seguente misura massima di:

- Spese di vitto, importo massimo 25 euro per la consumazione di ciascuno dei pasti principali.
- Spese di alloggio, importo massimo 100 euro per ogni pernottamento.
- Spese di trasporto, aereo biglietto di classe turistica, treno biglietto di 1^a classe, auto propria, rimborso in ragione di un quinto del costo del carburante per chilometro.

Per le spese di viaggio e di missione costituiranno giustificativo di spesa: le carte di imbarco, copia conforme di titoli di viaggio (biglietti), ricevute di ristoranti, fatture degli alberghi e attestati di pagamento delle spese in questione. Gli originali di tutti i giustificativi di spesa saranno conservati dal Soggetto Beneficiario e resi disponibili per gli eventuali controlli.

RENDICONTO CONTABILE

PARTNER :	APQ RICERCA – PROGETTI ESPLORATIVI
	Periodo dal : _____ al _____

DESCRIZIONE	DETTAGLI IN ALLEGATO	COSTI
A) Costi del personale		
a1) Personale dipendente	All. A1	
a2) Personale non dipendente	All. A2	
B) Strumentazione ed Attrezzature	All. B	
C) Prestazione di terzi	All. C	
D) Beni immateriali acquistati da terzi	All. D	
E) Beni Materiali	All. E	
F) Spese Generali	Relazione	
G) Altri costi di esercizio		
g1) altri costi di esercizio	All. G1	
g2) viaggi e missioni	All. G2	
TOTALE		

I sottoscritti dichiarano che:

- le cifre contenute nel presente rendiconto contabile sono conformi alle risultanze contabili
- i contributi di legge o contrattuali e gli oneri differiti considerati nel calcolo orario corrispondono a quelli previsti dalla normativa vigente

Il Responsabile Progettuale

Il Responsabile Amministrativo

